

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 4 e 849-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

12^a (Igiene e sanità)

(RELATORI DE CAROLIS e PITTELLA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
e misure di prevenzione e cura (n. 4)

d'iniziativa del senatore TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (n. 849)

presentato dal Ministro della Sanità
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dell'Interno
col Ministro delle Finanze
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1973

Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — È opinione generale che l'uso della droga abbia avuto in questi ultimi anni una notevole diffusione e soprattutto che si sia abbassata l'età dei giovani che a tale uso ricorrono. Anche se non esistono dati assolutamente certi e sono vive le polemiche tra coloro che drammatizzano e coloro che minimizzano il fenomeno, non vi sono dubbi sulla sua gravità sia perchè il nostro Paese è zona di transito del traffico degli stupefacenti, sia perchè cresce rapidamente il numero di coloro che ne usano ed abusano.

Aspetto rilevante è dunque il dilagare delle tossicomanie negli strati più giovani della popolazione, i quali vedono la droga come un mezzo per evadere da strutture e rapporti sociali e familiari mortificanti o inadeguati alle loro aspettative. Peraltro, accanto a motivazioni sociali e familiari più profonde, esistono altre cause o semplici occasioni della diffusione della droga. Esse vanno ricercate nelle pressioni di gruppo, mediante le quali si diffonde soprattutto tra i giovanissimi, spesso inconsapevolmente e non quale effetto di una complessa problematica spirituale, la « moda » della droga, oppure anche nella semplice curiosità giovanile, talvolta alimentata da inopportune e inadatte campagne di informazione di vario genere e di diversa origine, le quali, lungi dal conseguire lo scopo prefissato, costituiscono altrettante occasioni di imperfetta e pericolosa conoscenza per i giovani.

Un'altra ragione primaria del diffondersi della droga è il progresso tecnologico e farmacologico verificatosi nell'ultimo dopo guerra; conseguenza diretta la vasta commercializzazione di prodotti che agiscono sul sistema nervoso e possono dar luogo a sindromi di dipendenza. La situazione si è ulteriormente aggravata a causa dell'intervento di spinte speculative e per la confusione generata dalla pubblicità farmaceutica nel pubblico, e spesso anche nella classe medica.

Per combattere il fenomeno della droga occorre far fronte anche all'insidia dell'assuefazione agli psicofarmaci, i quali pur non

rientrando nel novero delle droghe propriamente dette, necessitano di una opportuna regolamentazione che limiti il loro uso ai casi di riconosciuto, effettivo bisogno.

Quanto ora enunciato, impone cautela nella indagine sulle cause della diffusione della droga, per non cadere in pericolose generalizzazioni, che non giovano alla indispensabile conoscenza del fenomeno, e porta a formulare un adeguato complesso di strumenti normativi, adatti ad affrontare il problema più grave della cura e del reinserimento sociale del tossicomane, e a risolvere più agilmente anche il problema di chi usa la droga per la prima volta, in modo del tutto casuale.

In questo quadro occorre anche tener conto delle connessioni tra produzione e traffico illecito di stupefacenti e realtà delinquenziale. È oggi inconcepibile, proprio per quanto riguarda questi rapporti, una organizzazione criminale che non basi il suo potere sulla forza economica, sulla larga disponibilità di capitali da investire e sulla possibilità immediata di disporre di ingenti somme di denaro liquido, indispensabili per il traffico degli stupefacenti.

In proposito basta un semplice esame dei nomi ricorrenti nelle vicende dei traffici di droga per autorizzare una risposta: non esiste una nuova mafia contrapposta alla vecchia negli uomini e nei mezzi; vi sono nuovi campi di attività verso cui la mafia si è spostata, seguendo le leggi del maggior profitto, mantenendo in piedi le regole fondamentali della sua tradizionale attività.

La scarsa conoscenza del fenomeno della diffusione degli stupefacenti e la concreta difficoltà di compiere una adeguata azione di prevenzione e di recupero dei tossicomani, deriva anche dall'attuale sistema penale che punisce sia il trafficante, sia colui che detiene anche minime quantità di droga per uso strettamente personale con un'unica pena che va da un minimo di tre a un massimo di otto anni di reclusione e con la multa da lire 300.000 a lire 4.000.000; il che pone la drammatica alternativa per i genitori, per i

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

familiari in genere, per gli educatori e per i medici fra la denuncia e, quindi, il carcere, o l'astensione dalla denuncia con la conseguenza di non avviare alcuna cura e neppure un tentativo di recupero del drogato.

Alcuni indirizzi fondamentali di politica legislativa.

Pertanto, alla base delle norme proposte vi è l'indirizzo fondamentale: distinguere nettamente tra trafficante e consumatore, soprattutto per quanto riguarda le norme penali.

Ciò, innanzi tutto, perchè si tratta di un atto di giustizia sostanziale, al quale il legislatore non può sottrarsi.

Inoltre è oramai a tutti evidente che nei confronti del consumatore deve svolgersi una azione di cura, di riabilitazione e di reinserimento sociale, piuttosto che di semplice repressione, la quale, peraltro, ha fino ad oggi dimostrato in concreto la propria assoluta inefficacia ad impedire il diffondersi del fenomeno.

Solo differenziando queste situazioni si rompe il cerchio di omertà che accomuna, ora, il trafficante, il piccolo spacciatore e il consumatore, i quali, per così dire, sono legati ad un'unica prospettiva, essendo ancora puniti dalla stessa norma con un'unica pena.

Il problema, tuttavia, non è di facile soluzione; infatti il consumatore è l'ultimo anello della catena della diffusione capillare della droga: spesso è portato a diventare spacciatore sia perchè vive in un determinato ambiente, sia perchè, attraverso lo spaccio, si procura i mezzi finanziari per acquistare nuova droga.

Si è cercato, comunque, di stabilire una netta differenziazione tra i soggetti (trafficante; piccolo spacciatore; consumatore tossicomane; assunto del tutto occasionale della droga) e prevedere un trattamento altrettanto differenziato, sia dal punto di vista penale, sia dal punto di vista della cura e della riabilitazione dei soggetti appartenenti alle differenti categorie.

Nell'ambito dei consumatori occorre, infatti, distinguere coloro che si avvicinano per la prima volta o occasionalmente alla droga e coloro che ne abusano, cioè i tossicomani. Si è previsto, per i primi, una adeguata opera di informazione, di prevenzione e di assistenza sociale per evitare che l'approccio occasionale diventi abitudine; e, per gli altri, un idoneo trattamento sanitario per la disintossicazione, il recupero e, successivamente, il reinserimento nella società.

A tali criteri, in gran parte, si ispiravano anche i disegni di legge all'esame del Senato.

Per quanto riguarda il disegno di legge di iniziativa del senatore Torelli, se si deve apprezzare la scelta di fondo volta alla netta differenziazione tra il trattamento dell'assuntore della droga e quello riservato allo spacciatore, non si può tuttavia sottacere qualche perplessità riguardo alla mancata previsione dell'approccio occasionale alle sostanze stupefacenti. Ne derivava infatti, una struttura di recupero e di reinserimento esclusivamente basata su interventi sanitari, che non possono essere idonei per coloro che, non essendo tossicomani o tossicodipendenti, incappano occasionalmente o saltuariamente nell'uso non terapeutico degli stupefacenti.

Infine, il carattere puramente amministrativo del procedimento di cura medica da prestare al tossicodipendente forniva scarse garanzie per la libertà individuale.

Il disegno di legge n. 849 conteneva anch'esso la distinzione tra il trafficante e chi fa uso della droga, prevedendo per quest'ultimo la pena alternativa della multa o della reclusione in misura limitata nel massimo ad un anno nonchè la possibilità di sottoporsi volontariamente ad una cura ambulatoriale o mediante ricovero, evitando il procedimento penale.

Peraltro, a prescindere dalla valutazione sull'opportunità o meno della penalizzazione dell'uso, con esso si istituivano interventi riabilitativi esclusivamente sanitari, la cui insufficienza è stata già sottolineata.

Determinazione degli elenchi delle sostanze stupefacenti e competenze relative.

Per quanto riguarda il problema della individuazione della fonte normativa dell'elenco degli stupefacenti sono note le polemiche, che hanno condotto anche al sollevamento di eccezioni di incostituzionalità. Peraltro la Corte Costituzionale, con decisione n. 9 del 1972, ha respinto dette eccezioni, riaffermando la legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 22 ottobre 1954 n. 1041, che affida ad un organo amministrativo il compito di redigere l'elenco delle sostanze o dei preparati ad azione stupefacente, e ciò in analogia a quanto deciso con le sentenze n. 96 del 1964, n. 26 del 1966, n. 61 del 1969 e n. 69 del 1971, riguardanti, peraltro, materie diverse, ma sempre relative al problema della presunta violazione dell'articolo 25, secondo comma della Costituzione.

Il problema è, quindi, di scelta di politica legislativa.

A sostegno della individuazione per legge è stato soprattutto portato l'argomento che la classifica di sostanze stupefacenti determinerebbe l'elemento obiettivo del reato e, quindi, in questo senso, integrerebbe il precetto primario che verrebbe dunque stabilito in parte con atto amministrativo, dalla cui violazione deriverebbe l'applicazione di sanzioni, in genere assai gravi.

D'altra parte, si osserva, il processo tecnologico applicato alla chimica e alla farmacologia è in così rapida evoluzione, che è necessario un frequente aggiornamento degli elenchi delle sostanze, per rendere efficace e tempestiva l'azione di lotta contro il traffico e di prevenzione nei confronti dell'uso, il che può avvenire solo seguendo l'iter del provvedimento amministrativo.

In relazione a queste ultime considerazioni le Commissioni hanno aderito alla proposta legislativa del Governo, determinando, nell'articolo 12, il numero delle tabelle e i criteri cui l'autorità amministrativa deve ispirarsi nell'includere le sostanze nell'una o nell'altra di esse. D'altra parte, il decreto deve essere adottato, sentiti i pareri dello speciale Comitato interministeriale previsto

dall'articolo 8 e del Consiglio superiore di sanità, dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per cui sussistono sufficienti garanzie di ponderazione e di pubblicità in una materia nella quale, del resto, prevalgono valutazioni tecniche rispetto a scelte politico-legislative.

La distinzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope ha rilievo soprattutto per quanto riguarda le norme penali che colpiscono il traffico illecito, poichè le Commissioni hanno ritenuto di distinguere i reati, in relazione all'entità della pena, con riferimento al traffico di sostanze incluse nella prima e nella terza tabella, ritenute obiettivamente più pericolose, rispetto a quelle incluse nella seconda e nella quarta tabella, considerate meno pericolose, ma non per questo da liberalizzare.

La parte del testo riguardante il controllo delle attività lecite comprende una normativa molto dettagliata sulla coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, commercio all'ingrosso e vendita al dettaglio delle sostanze stupefacenti o psicotrope, con particolari distinzioni in relazione alle tabelle cui ci si riferisce. In merito ad esse i relatori osservano che si è tenuto conto delle Convenzioni internazionali vigenti e ratificate dal nostro Paese, con particolare riguardo a quella unica adottata a New York il 30 marzo 1961 ed al Protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, entrambi ratificati in epoca posteriore alla presentazione dei disegni di legge nn. 4 e 849.

Il dettaglio della parte regolamentare è giustificato dall'esigenza di una immediata entrata in vigore e, quindi, della pratica attuazione dei controlli previsti.

Le Commissioni hanno poi affrontato il problema dei farmaci psicotropi, i quali, pur non rientrando nella classificazione degli stupefacenti e delle relative preparazioni, possono, in prospettiva, dar luogo a pericoli di abuso ed alla possibilità di farmacodipendenza.

Per tali farmaci è stata prevista una generica sorveglianza, tendente all'accertamento

annuale dei dati relativi al consumo, alla rilevazione ed alla segnalazione al Ministero della sanità di eventuali fenomeni di farmacodipendenza, nonchè l'obbligo di vendita da parte dei farmacisti solo su presentazione di ricetta medica, da annotarsi sul registro copia-ricette previsto dall'articolo 123 del testo unico 27 luglio 1943, n. 1265.

Il Ministero della sanità, sulla scorta delle rilevazioni così effettuate, può avere un quadro generale del consumo e dei fenomeni connessi e, quindi, disporre tempestivamente l'inclusione di specifiche sostanze nelle tabelle, per le quali sono previsti più rigorosi controlli.

Già nei disegni di legge nn. 4 e 849, dopo una elencazione prolissa delle competenze del Ministero della sanità e degli altri organi dell'Amministrazione centrale, venivano indicate le competenze regionali nel settore della prevenzione, della cura e della riabilitazione.

Il testo proposto dalle Commissioni perfeziona la ripartizione delle competenze tenendo presente anche il contenuto del decreto presidenziale 14 gennaio 1972, n. 4, nel quale, pur attribuendosi alle Regioni le funzioni inerenti all'assistenza sanitaria in genere, si riservavano allo Stato le competenze in ordine alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e psicoattive e loro derivati.

Alla luce di questi principi il disegno di legge assegna al Ministero della sanità il controllo e la vigilanza della coltivazione, della produzione, della fabbricazione, dell'impiego, del commercio all'ingrosso, dell'esportazione, dell'importazione, del transito, dell'acquisto, della vendita e della detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè il compito di curare i rapporti sul piano internazionale con gli organismi che si occupano di tale materia, mentre le funzioni amministrative di prevenzione e di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate, saranno esercitate dalle Regioni.

Spetterà comunque allo Stato di impartire direttive, stabilire l'indirizzo e realizzare il coordinamento per quanto concerne la prevenzione, la cura e la riabilitazione dagli stati di tossicodipendenza.

Il Ministero della sanità si avvale della consulenza di un Comitato tecnico interministeriale, oltre che, naturalmente, degli organi del proprio dicastero, la cui regolamentazione è stata omessa nella legge, pur rilevandosi come assai importanti, in modo particolare, l'Ufficio centrale per gli stupefacenti e l'Istituto superiore di sanità.

Per facilitare l'azione di coordinamento è prevista la costituzione del Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali.

Alle Regioni si fa obbligo di creare un Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre le Regioni potranno esercitare le loro funzioni avvalendosi dei normali presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali, anche nel quadro delle previsioni della riforma sanitaria, utilizzando adeguatamente l'attività in materia degli enti locali.

In ogni Regione dovrà essere costituito almeno un Centro medico e di assistenza sociale, avente come fini la prestazione dell'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e ai singoli medici, la determinazione delle più idonee terapie di disintossicazione, operando anche i necessari controlli sull'attività dei presidi sanitari, e, infine, l'attuazione di ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti.

Altra interessante novità è costituita dalla previsione di un Ufficio di direzione e coordinamento dell'attività di polizia volta a prevenire e reprimere il traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope, posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno e presieduto da un Sottosegretario da lui delegato, avente lo scopo di unificare gli sforzi di tutte le forze di polizia (pubblica sicurezza, guardia di finanza ed arma dei

carabinieri) onde evitare pericolose dispersioni e conflitti nelle diverse attività e realizzare, invece, una maggiore efficacia nella lotta contro il traffico illecito.

Differenziazione del trattamento penale.

Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, le Commissioni riunite hanno proposto norme che si ispirano ai seguenti indirizzi fondamentali.

Per quanto concerne il trattamento penale allo scopo di combattere efficacemente il traffico, si sono distinte, ai fini della pena da irrogare, le seguenti tre categorie di soggetti:

a) i promotori, organizzatori o finanziatori della produzione e del traffico illecito di stupefacenti, nei cui confronti si è disposto un aggravamento delle pene previste per la associazione per delinquere, quando sia diretta a commettere più reati di produzione e traffico illecito;

b) i produttori o i trafficanti di stupefacenti, nei cui confronti si è disposto un aggravamento delle pene irrogate dalla legislazione vigente;

c) i cosiddetti « piccoli spacciatori » che potrebbero definirsi coloro che commettono le azioni previste dalla legge come traffico, ma aventi per oggetto modiche quantità di stupefacenti, anche a titolo gratuito, per i quali irrogazione di pene detentive minori rispetto alle precedenti.

È apparsa giustificata e utile, inoltre, la previsione di nuove ipotesi di reato a carico di alcune condotte di agevolazione dolosa dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti (articolo 73) e di induzione, sempre dolosa, all'uso di sostanze stupefacenti (articolo 76).

Pur non condividendo l'eccessiva proliferazione di fattispecie criminose e la previsione di numerose aggravanti, che complicano il sistema normativo penale, le Commissioni hanno ritenuto, peraltro, opportuno prevedere ipotesi variamente aggravate in alcuni casi, tra i quali sembra utile ai relatori sottolineare i seguenti:

a) commissione del fatto nei confronti di minore o destinazione degli stupefacenti

per uso non terapeutico da parte di persone di età minore;

b) commissione del fatto da parte di tre o più persone, in concorso tra loro o partecipazione del colpevole ad una associazione per delinquere;

c) induzione a compiere il reato o a cooperare nella commissione del reato di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti;

d) se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti.

L'aggravamento delle pene si attaglia perfettamente, in questi casi, alla gravità e alla pericolosità di alcuni comportamenti tipici della delinquenza organizzata.

Inoltre, tutte queste norme speciali sono consigliate anche dallo scopo di rompere, attraverso un trattamento differenziato che si giustifica pienamente per i differenti comportamenti, il cerchio di solidale omertà, che costituisce l'ostacolo maggiore per scoprire e colpire il traffico degli stupefacenti.

Prevenzione, cura e riabilitazione.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento del consumatore di droga, occorre distinguere, come si è già detto, il tossicomane o il tossicofilo dall'assuntore occasionale.

In relazione a ciò, sono state rispettate due esigenze:

a) predisporre strutture idonee per la cura e per la riabilitazione;

b) predisporre, a tutela dei diritti della persona, un controllo giurisdizionale dell'attività di tali strutture, che possono anche svolgere una azione assai penetrante nella sfera delle libertà individuali.

Tali esigenze sussistevano qualunque fosse stata la scelta di politica legislativa che si compisse in ordine alla penalizzazione o meno dell'uso della droga e dei comportamenti ad esso finalizzati.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In merito a ciò le Commissioni hanno attentamente esaminato tre possibili soluzioni:

a) colpire penalmente l'uso non terapeutico di tutti o di alcuni stupefacenti, ma con la previsione del trattamento alternativo di cura e riabilitazione, che dovrebbe estinguere il reato, secondo le indicazioni del disegno di legge n. 849, che ricalca il meccanismo delle leggi francese e lussemburghese;

b) colpire penalmente alcuni comportamenti diversi dall'uso personale non terapeutico strettamente inteso come l'uso in gruppo o in presenza di terzi, o la detenzione (o comportamenti analoghi) per uso personale non terapeutico, o l'ingresso in luoghi di convegno per darsi all'uso di stupefacenti, ma sempre con la previsione del trattamento alternativo di cura e riabilitazione;

c) non colpire penalmente l'uso personale non terapeutico e i comportamenti ad esso finalizzati, ma prevedere, sempre, un trattamento di cura e riabilitazione, reso obbligatorio, se necessario, anche mediante coazione, così come previsto anche dal disegno di legge n. 4 di iniziativa del senatore Torelli.

Su tale complesso problema, oggetto peraltro di controversie e di diverse proposte di soluzione in Italia e all'estero, il dibattito, sia in sede di Sottocommissione che di Commissioni riunite, è stato lungo, consapevole ed approfondito e la scelta che ne è scaturita appare ai relatori come la più idonea ed adeguata alle esigenze attualmente poste dal fenomeno.

Essa si sostanzia nell'escludere la punibilità di chi fa uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di chi ne detiene in modiche quantità per uso personale non terapeutico, come pure di colui che, trovandosi nelle condizioni di farne uso personale terapeutico, ne detenga quantità che non superino in modo apprezzabile quelle necessarie per la cura.

Nelle Commissioni riunite sono state prospettate perplessità in ordine al concetto di « modiche quantità » e della dizione « in modo apprezzabile ». Ma, in conclusione del

dibattito, è apparso arbitrario determinare con previsione astratta e generalizzata la quantità da considerarsi modica, mentre si è voluto far espresso e prevalente riferimento sia alle proprietà tossiche della sostanza, sia alle particolari condizioni ed alla personalità fisiopsichica del detentore.

L'accertamento, naturalmente, deve essere fatto dall'autorità giudiziaria, previa perizia medico-legale, che dovrà applicare tali criteri di valutazione.

Occorre osservare che tutto ciò non significa liberalizzazione dell'uso e della detenzione per uso personale non terapeutico della droga, il cui traffico viene sempre penalmente colpito e che deve essere confiscata, anche quando è detenuta dal soggetto non punibile.

Inoltre, la stessa norma, che prevede la non punibilità, richiama espressamente l'applicazione del titolo XI, che riguarda gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi, agganciando, così, la depenalizzazione alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento sociale, mediante interventi anche obbligatori.

Infine, con felice scelta di politica criminale, si sancisce l'obbligo di testimoniare, in deroga agli articoli 348 e 465 del Codice di procedura penale, per colui che è dichiarato non punibile, al fine di individuare le persone che si dedicano al traffico illecito di stupefacenti: in sostanza il drogato da vittima del trafficante diventa collaboratore della giustizia per stroncare il traffico.

Per quanto riguarda la cura e la riabilitazione si è voluto favorire l'accesso volontario e spontaneo alle strutture di recupero, prevedendo anche l'anonimato sia per la cura presso un medico sia per quella presso i centri medici e di assistenza sociale. In tal caso, peraltro, è sempre obbligatorio l'invio da parte del sanitario ai centri medici e di assistenza sociale della scheda sanitaria, con i dati anamnestici e diagnostici e con i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate, senza l'indicazione delle generalità del soggetto curato. Inoltre, l'obbligo della segnalazione di chi fa uso non terapeutico di sostanze stupefacenti da parte dell'esercente

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la professione medica, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, del giudice che dichiara di non doversi procedere per la sussistenza della condizione di non punibilità nonchè del giudice che pronuncia sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena inflitta, ed infine la facoltà di segnalazione spettante al coniuge, ai figli, a chi esercita la potestà sui minori e sugli infermi di mente ed ai prossimi congiunti della persona da assistere, costituiscono sufficienti ed idonee garanzie perchè, effettivamente, la persona non punibile, ma bisognosa di cure o di assistenza sociale, sia senz'altro avviata alle relative strutture.

L'intervento dell'autorità giudiziaria, per la fase di cura e di riabilitazione, è stato previsto soprattutto a garanzia dei diritti di libertà e a tutela della personalità di colui che, non affidandosi volontariamente ad un sanitario od ai centri medici e di assistenza sociale, oppure rifiutandosi di seguirne le prescrizioni od interrompendo il trattamento già iniziato, peraltro riconosciuto indispensabile, debba essere ricoverato in ospedale, o sottoposto alle opportune cure ambulatoriali od, in ogni caso, affidato ai centri suddetti, che compiono gli interventi occorrenti ed hanno obbligo di riferirne periodicamente all'autorità giudiziaria.

Così, mentre da un lato si realizza, solo come estremo tentativo, l'obbligatorietà del trattamento, dall'altro si costituiscono le opportune tutele dei diritti dell'individuo, con un procedimento che, affidato, per i minori ai tribunali per i minorenni, e per gli altri ad apposite sezioni specializzate civili presso i tribunali e le corti di appello, salvi i provvedimenti di urgenza che possono essere emessi dal pretore in via preliminare, ha tutte le caratteristiche di agilità e rapidità necessarie senza perdere quelle essenzialmente garantiste rappresentate dal contraddittorio, con l'assistenza di un difensore e di un medico di fiducia.

Naturalmente questi interventi si inquadrano in una complessa previsione normativa che riguarda, essenzialmente, la prevenzione, la quale si attua, innanzitutto, come fase di prevenzione primaria, attraverso la sorveglianza ed il controllo della produzione,

della fabbricazione, dell'impiego a fini farmaceutici, del commercio e del consumo degli stupefacenti, nonchè attraverso interventi informativi ed educativi previsti nelle scuole, coinvolgendone gli organi collegiali di autogestione, nelle accademie militari, nelle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e, in genere, per i giovani che prestano servizio militare, nelle carceri, così come è espressamente previsto nella legge. In via più generale, con l'affidamento alle Regioni di tali compiti, sotto il controllo e il coordinamento del Ministero della sanità, le misure di prevenzione primaria possono essere adeguatamente perfezionate ed estese, con riferimento a particolari esigenze territoriali.

La prevenzione secondaria viene attuata mediante la diagnosi e la cura, quanto più possibilmente precoci, attraverso gli interventi diretti dei centri medici e di assistenza sociale o dei sanitari, con la collaborazione dei centri medesimi, mentre la fase terziaria di riabilitazione del drogato e del suo reinserimento nella società, riducendo al massimo i momenti di frizione, di disagio e di incomprendimento, si attua mediante gli interventi, anche post-curativi, dei centri suddetti che dovranno fornire una idonea assistenza sociale.

Elemento fondamentale della struttura necessaria per l'attuazione di questi principi è costituito pertanto dai centri medici e di assistenza sociale, che debbono operare con *équipe* multidisciplinare (psichiatri, psicologi, sociologi, assistenti sociali, ecc.), atti a condurre una classificazione tipologica della personalità e dell'ambiente, e, quindi, un accertamento della interrelazione tra soggetto, ambiente ed abuso di stupefacenti.

La necessità di creare un articolato sistema di strumenti idonei ha consigliato le Commissioni a proporre le strutture minime ed indispensabili, obbligatorie per la regione, ma, nello stesso tempo, a lasciare un margine di sperimentazione, con la possibilità di collaborazione da parte di assistenti volontari e di assegnare, mediante convenzioni, alcune funzioni dei centri medici e di assistenza sociale ad enti ed istituzioni pubbliche o private, senza scopo di lucro, previo accertamento delle indispen-

sabili condizioni di idoneità, proprio per facilitare l'azione di cura e di riabilitazione e per renderla sempre più adeguata ed adattabile alle mutevoli o particolari condizioni dei soggetti da reinserire socialmente.

Così ad esempio si consente l'attuazione di una attività terapeutica di gruppo, che dovrà essere accompagnata, successivamente, da una idonea sistemazione esterna del soggetto curato e riabilitato, sia sul piano del ritorno alla vita familiare, sia su quello dell'avviamento al lavoro o allo studio.

In applicazione di tali principi è stato previsto che le Regioni possono inquadrare la istituzione dei centri medici e di assistenza sociale in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalità più ampie e comprendenti, ad esempio, la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedano analoghi modi d'intervento.

Tale possibilità si adegua, peraltro, alla esigenza di non isolare il drogato, istituzionalizzando in modo chiuso le strutture di recupero, il che rende più difficoltosa l'opera di reinserimento sociale.

Norme transitorie.

Le Commissioni si sono poste il problema di una rapida entrata in vigore della legge, soprattutto per quanto concerne le norme penali scriminanti fatti in precedenza costituenti reato e le norme che prevedono l'attuazione delle strutture di recupero, essendo i relativi problemi strettamente interdipendenti.

Pertanto, con una disposizione transitoria, si è imposto l'obbligo a ciascun Consiglio regionale di provvedere all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale, avvalendosi di strutture già esistenti, quali i servizi sanitari e sociali aventi sede nei comuni e nelle province, gli assistenti sociali che esercitano le loro funzioni negli istituti di prevenzione e di pena, nei centri di servizio sociale previsti dall'ordinamento penitenziario e negli uffici distrettuali di servizio sociale presso i tribunali per i minorenni o negli istituti mutualistici e previdenziali.

È stato altresì previsto che, fino a che non sarà provveduto all'istituzione delle sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello, le relative funzioni saranno esercitate da una sezione civile del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto e da una sezione civile della corte d'appello.

L'inopinata ed improvvisa iniziativa di alcuni gruppi politici che ha ricondotto l'esame del testo legislativo dalla sede redigente a quella referente, peraltro già praticamente conclusa, ha consentito solo una opera di coordinamento nei limiti delle norme regolamentari, mentre, in qualche caso, quale, ad esempio, la previsione di una struttura di recupero, che possa funzionare nella breve fase intercorrente tra l'immediata entrata in vigore delle norme che depenalizzano l'uso personale non terapeutico di modiche quantità di sostanze stupefacenti e la concreta realizzazione dei centri medici e di assistenza sociale, sarebbe stata necessaria una attenta rilettura del testo, che, oramai, potrà essere effettuata soltanto in Assemblea, sulla base di emendamenti, che i relatori si riservano di proporre.

DE CAROLIS e PITTELLA, relatori

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 luglio 1972

PARERE sul disegno di legge: « *Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura* » (4), d'iniziativa del senatore Torelli.

La Commissione Programmazione economica, Bilancio e Partecipazioni statali esaminato il disegno di legge comunica di non potere allo stato degli atti esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso.

Esso prevede la costituzione presso il Ministero della Sanità, di organi tecnici e di controllo dai quali deriva una spesa non precisata e per la quale la Commissione non è in grado di valutare se sul capitolo indicato vi sia sufficiente capienza.

COLELLA

29 maggio 1973

PARERE sul disegno di legge: « *Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura* » (4), d'iniziativa del senatore Torelli (nuovo parere).

La Commissione Bilancio e Programmazione, nel prendere in esame il disegno di

legge n. 849 (« *Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativa preparazione. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza* ») ha rilevato l'analogia della materia trattata con quella del disegno di legge in titolo sul quale il 25 luglio 1972 la Commissione aveva espresso parere contrario. Si ritiene ora di poter modificare tale parere nei limiti di spesa e di copertura previsti dal disegno di legge di iniziativa governativa.

COLELLA

29 maggio 1973

PARERE sul disegno di legge: « *Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza* » (849).

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere parere favorevole a maggioranza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

TITOLO I

DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

Art. 1.

(Attribuzioni del Ministero della sanità)

La coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono sottoposti al controllo e alla vigilanza del Ministero della sanità secondo le modalità e con i mezzi indicati dalla presente legge.

La prevenzione, la cura e la riabilitazione dagli stati di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope sono sottoposte alle direttive, all'indirizzo e al coordinamento del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità ha inoltre il compito di curare i rapporti, sul piano internazionale, con la commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della Organizzazione delle Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè di eseguire tempestivamente tutti gli adempimenti previsti dalle convenzioni ratificate dall'Italia nella stessa materia.

Il Ministero della sanità provvede in particolare:

1) ad emanare gli atti di autorizzazione, nonchè quelli per la sospensione, la modificazione, l'annullamento e la revoca degli stessi nei casi previsti dalla presente legge;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

2) a predisporre la compilazione delle tabelle di cui all'articolo 11, a curarne il tempestivo aggiornamento e a predisporre annualmente l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

3) a determinare le indicazioni specifiche che debbono essere stampate o impresse sulle confezioni dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope o dal cui uso possa derivare tossicodipendenza o assuefazione;

4) a curare l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonchè alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati, ai fini della compilazione del rapporto annuale;

5) a stabilire i contenuti dei formulari che devono essere compilati dagli enti o dalle imprese autorizzati nonchè delle dichiarazioni e dei formulari che debbono essere compilati a fini statistici;

6) a promuovere, anche in collaborazione con altri organi della pubblica amministrazione o con enti specificamente competenti, studi e ricerche relativi alla prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla riabilitazione ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

7) a determinare i criteri e a predisporre gli strumenti per le attività di propaganda rivolte alla prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti dediti all'uso predetto.

Le materie previste dai numeri 1), 2), 3) e 5) sono regolate con decreto del Ministro della sanità, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 11.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Il Ministro della sanità riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze e sull'efficacia delle misure adottate, fornendo nel contempo i dati relativi.

Art. 2.

(Attribuzioni delle Regioni)

Le funzioni amministrative di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate, sono esercitate dalle Regioni, in applicazione dei criteri di indirizzo e di coordinamento stabiliti dallo Stato e secondo le norme della presente legge.

Art. 3.

(Controllo e vigilanza)

Per l'esercizio del controllo e della vigilanza previsti dal primo comma dell'articolo 1 il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le Capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Art. 4.

(Modalità della vigilanza)

La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.

Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII della presente legge.

La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.

Art. 5.

(Obbligo di esibizione di documenti)

Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonchè i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 6.

(Opposizione alle ispezioni - Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4 è punito con l'ammenda

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.

*(Direzione e coordinamento
dell'attività di prevenzione
e repressione del traffico illecito)*

Il Ministro dell'interno costituisce, con suo decreto, un ufficio di direzione e di coordinamento dell'attività di polizia volta alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno e presieduto da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto da funzionari o ufficiali designati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, da ufficiali designati dal Comando generale della Guardia di finanza, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché da funzionari designati dal Ministro della sanità, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro degli affari esteri.

L'ufficio può proporre di istituire, fuori del territorio dello Stato, uffici collegati con le rappresentanze della Repubblica, determinandone i compiti.

Il Ministro dell'interno, quale capo dell'ufficio di cui ai commi precedenti, può chiedere agli organi di polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria, anche in deroga ai divieti di cui agli articoli 230 e 307 del codice di procedura penale, ogni informazione ritenuta indispensabile, qualora vi sia sospetto di commissione dei delitti previsti dalla presente legge e necessità di immediata prevenzione o di tempestivo accertamento dei medesimi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 8.

(*Comitato tecnico interministeriale -
Attribuzioni*)

Presso il Ministero della sanità è istituito un Comitato tecnico interministeriale per assicurare attraverso pareri periodici il costante aggiornamento e perfezionamento nelle materie previste dalla presente legge.

In particolare il Comitato deve:

1) esaminare le statistiche provinciali e regionali, con facoltà di richiedere supplementi di informazioni, allo scopo di redigere le statistiche nazionali;

2) esprimere il parere motivato in ordine alle autorizzazioni previste dalla presente legge per la produzione, l'impiego e il commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

3) esprimere ogni anno il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione e di esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;

4) esaminare le statistiche annuali sia nazionali che regionali e, previo accertamento del grado di diffusione della tossicodipendenza e di ogni altro aspetto del fenomeno, comunicare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, al Ministro della sanità, un rapporto sull'andamento del fenomeno stesso, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto nelle Regioni, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;

5) proporre l'adozione di ogni opportuna misura di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone il carattere di eventuale urgenza;

6) proporre programmi e mezzi per gli studi e le ricerche, previsti dal n. 6) del quarto comma dell'articolo 1;

7) esprimere il parere motivato sulle materie previste dai nn. 2) e 3) del quarto

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

comma dell'articolo 1, sentito l'Istituto superiore di sanità;

8) proporre, sentito l'Istituto superiore di sanità, l'adozione di ogni modifica e aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti al controllo;

9) proporre con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e delle altre amministrazioni interessate l'organizzazione di corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attività di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e per le indagini e la repressione dei fatti illeciti preveduti dalla presente legge;

10) proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge e dare il parere motivato su tutte le questioni che siano sottoposte al suo esame.

Art. 9.

(Composizione del Comitato tecnico interministeriale)

Il comitato interministeriale, di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro della sanità o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato ed è composto da:

due rappresentanti del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un capo laboratorio esperto nella specifica materia, da lui designato;

il direttore dell'Ufficio centrale per gli stupefacenti o un funzionario da lui designato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui un funzionario del Centro di coordinamento per le operazioni di polizia criminale e un funzionario avente specifica

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

competenza in materia di traffico internazionale di stupefacenti;

un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Comando generale;

un magistrato presso il tribunale per i minorenni designato dal Consiglio superiore della magistratura;

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui un ufficiale della Guardia di finanza designato dal Comando generale e un funzionario della Direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro della sanità su designazione dei rispettivi Ministeri, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire, salvo i casi espressamente previsti.

Il comitato si riunisce presso il Ministero della sanità, in sessione ordinaria, una volta ogni trimestre.

Può riunirsi ogni altra volta per disposizione del Ministro, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

È in facoltà del Ministro della sanità di far intervenire in singole adunanze del comitato, per lo studio di speciali questioni o nel caso di particolari indagini, persone di riconosciuta competenza nella materia, estranee al comitato stesso, senza diritto di voto.

Art. 10.

(Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali)

Al fine di coordinare su tutto il territorio della Repubblica le attività di prevenzione

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

e di cura delle tossicodipendenze e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope è costituito il Consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze.

Il consiglio è composto dai presidenti e dai vice presidenti dei comitati regionali ed è presieduto dal Ministro della sanità che lo convoca una volta l'anno ed in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessità.

Le deliberazioni del consiglio hanno valore consultivo per il Ministro della sanità e per le regioni, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 11.

(*Tabelle delle sostanze soggette a controllo*)

Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo, in cinque tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato di cui all'articolo 8 e il Consiglio superiore di sanità.

Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi.

Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal primo comma del presente articolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della *Farmacopea ufficiale*.

Art. 12.

(*Criteri per la formazione delle tabelle*)

La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

1) nella tabella I devono essere indicati:

a) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

b) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

c) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

d) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletillaminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

f) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

g) ogni altra sostanza che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

h) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere precedenti;

2) nella tabella II devono essere indicate:

a) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente;

3) nella tabella III devono essere indicate:

a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

4) nella tabella IV devono essere indicate:

a) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

5) nella tabella V devono essere indicate:

a) le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

b) prodotti ad azione ansiolitica antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo a pericoli di abuso ed alla possibilità di farmacodipendenza.

Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purchè sia idonea ad identificarlo.

Art. 13.

(*Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni*)

Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 12, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma precedente ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

Art. 14.

(*Elenco delle imprese autorizzate*)

L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

TITOLO II
DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15.

(Obbligo di autorizzazione)

Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicinali.

L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministero della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.

Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonchè, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

Art. 16.

I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati alla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

Uguale comunicazione è effettuata all'ufficio indicato nell'articolo 7.

Art. 17.

(Requisiti soggettivi per l'autorizzazione)

Le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 15 sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

Tuttavia, nel caso di morte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

Art. 18.

(Rinnovo delle autorizzazioni)

La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, alme-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

no tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

Art. 19.

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione)

In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità, verificatesi anche per colpa del personale addetto.

Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione della autorizzazione fino a sei mesi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla Questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

Nel caso che le irregolarità indicate nel primo comma concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 20.

(Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate)

Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonchè al ritiro del decreto di autorizzazione.

Art. 21.

(Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Nell'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui al successivo articolo.

Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui alla lettera f) del successivo articolo 24.

Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Art. 22.

(Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite)

Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo sono poste a

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

disposizione del Ministero della sanità che, effettuate, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 23.

(Commissione per la destinazione degli stupefacenti confiscati)

È istituita presso il Ministero della sanità la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità.

Detta commissione è costituita con decreto del Ministro della sanità di triennio in triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno.

Art 24.

(Compiti della commissione)

La commissione di cui al precedente articolo ha le seguenti attribuzioni:

a) procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

b) determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

c) determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;

d) determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui al punto c);

e) destina, per scopo di studio, o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria all'Istituto superiore di sanità e ad istituti scientifici in genere, o per scopo di addestramento alle Forze di polizia, campioni di stupefacenti, o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

f) dispone le modalità di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e ne controlla la esecuzione.

La Commissione per le attribuzioni di cui alla lettera a) si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

Art. 25.

(Composizione della commissione)

La commissione indicata nell'articolo 23 è presieduta da un direttore generale del Ministero della sanità o in sua sostituzione, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro della sanità, ed è composta da:

a) un funzionario chimico del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a chimico superiore;

b) un funzionario amministrativo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a direttore di sezione;

c) un ufficiale chimico farmacista della sanità militare del Ministero della difesa;

d) un ufficiale della Guardia di finanza, designato dal comando generale dell'Arma;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

e) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale dell'Arma stessa;

f) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanità di qualifica non inferiore a ricercatore aggiunto;

g) un funzionario di pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designato dal Ministro dell'interno.

In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione può nominare nel proprio seno una sottocommissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

CAPO I

DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE

Art. 26.

(Coltivazioni e produzioni vietate)

Salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (*papaverum sonniferum*) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 12, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Il Ministro della sanità, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8, può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

Art. 27.

(Autorizzazione alla coltivazione)

La richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intendono ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi all'Ufficio del medico provinciale competente per territorio e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio di vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.

L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Art. 28.

(Sanzioni)

Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante sopra indicate, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto non costituisca

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono confiscate e poste a disposizione del Ministero della sanità.

Il Ministro, anche prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, può ordinare la distruzione delle piante o la loro consegna agli istituti pubblici che possono legittimamente utilizzarle.

Art. 29.

(Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti)

Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonchè nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

Art. 30.

(Eccedenze di produzione)

Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al dieci per cento sulle quantità consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

CAPO II

DELLA FABBRICAZIONE

Art. 31.

(Quote di fabbricazione)

Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 32.

(Autorizzazione alla fabbricazione)

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla la-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

vorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intendono fabbricare, nonchè i procedimenti di estrazione che si intendono applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonchè per la vendita dei prodotti ottenuti.

Art. 33.

(Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione)

Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo nonchè di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 34.

(*Controllo sui cicli di lavorazione*)

Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità previa intesa con il comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Art. 35.

(*Controllo sulle materie prime*)

Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare ri-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

guardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

CAPO III

DELL'IMPIEGO

Art. 36.

(Autorizzazione all'impiego)

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo 32, in quanto applicabili.

Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonchè per la vendita delle preparazioni ottenute.

Le spese relative agli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

CAPO IV

DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 37.

(*Autorizzazione al commercio all'ingrosso*)

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

La domanda corredata da certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

1) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

2) le generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

3) l'ubicazione delle sedi, filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo con l'indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

4) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intendono commerciare.

Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE

CAPO I.

DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE

Art. 38.

(Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari o direttori di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.

In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione è punito con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni gratuiti delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 12.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

L'invio delle specialità medicinali di cui al quarto comma è subordinato alla ri-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

chiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Art. 39.

(Buoni acquisto)

Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 40.

(Confezioni per la vendita)

Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

La disposizione che precede non si applica alle preparazioni destinate esclusivamente all'esportazione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 41.

(*Modalità di consegna*)

La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

1) personalmente all'intestatario della autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento dell'identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

3) a mezzo pacco postale assicurato;

4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 12 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

La comunicazione, di cui al precedente comma, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti, la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza, la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

Chiunque consegna o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperan-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

do alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonchè, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente comma è punita con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Art. 42.

(Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi)

I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare preparazioni nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti le normali necessità è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

Art. 43.

(Obbligo dei medici chirurghi e dei medici veterinari)

I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite).

cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: « copia per documentazione ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni previste dai precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuo-previdenziale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: « copia per l'ente mutualistico ».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 44.

(Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente)

È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente è punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 45.

(Obblighi del farmacista)

La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 12 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi della identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dell'articolo 43 e nella quantità e forma prescritta.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.

Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.

Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

CAPO II

DISCIPLINA PER I CASI DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 46.

(*Approvvigionamento e somministrazione
a bordo delle navi mercantili*)

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle previste dall'articolo 12, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonchè il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: « spedita il giorno . . . ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni prevedute dai precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 47.

(*Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro*)

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle previste dall'articolo 12, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonchè il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al medico provinciale apponendovi la dicitura: « spedita il giorno . . . ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni prevedute nei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 48.

(*Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso*)

Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

CAPO III

DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

Art. 49.

(Istituti di ricerca scientifica - Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dalla autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e di sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la **sostanza e**

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
- b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
- c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

I contravventori alle disposizioni del precedente comma sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

TITOLO V

DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

Art. 50.

(Disposizioni generali)

L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

Le norme previste dalla presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta l'introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente articolo 41.

CAPO I

DELL'IMPORTAZIONE

Art. 51.

(Domanda per il permesso di importazione)

Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

Art. 52.

(Importazione)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato destinato ad accogliere il prodotto.

L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'articolo 7, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Art. 53.

(Sdoganamento e bolletta di accompagnamento)

La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel penultimo comma del precedente articolo e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonchè il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, l'ufficio di cui all'articolo 7 ed il comando della Guardia di finanza competente.

Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al precedente comma.

Art. 54.

(Prelevamento dei campioni)

Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle previste dal precedente articolo 12 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nei commi seguenti.

Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 40 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 60 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi 3 per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I sopra indicata.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Art. 55.

(Analisi dei campioni)

L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

CAPO II

DELL'ESPORTAZIONE

Art. 56.

(Domanda per il permesso di esportazione)

Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

Art. 57.

(Esportazione)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'esportazione, e all'ufficio di cui all'articolo 7.

Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nei precedenti commi.

La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

CAPO III

DEL TRANSITO

Art. 58.

(Domanda per il permesso di transito)

Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di provenienza.

I documenti preveduti alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere esibiti in fotocopie o in copia, purchè vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Art. 59.

(Transito)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede al-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

l'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perchè la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonchè alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

TITOLO VI

DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

Art. 60.

(Registro di entrata e uscita)

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dal precedente articolo 12 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

Art. 61.

(Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve essere registrata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

Art. 62.

(Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie)

Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, degli enti e delle imprese autorizzati al commercio di dette sostanze di cui alle tabelle I, II, III e

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

IV previste dall'articolo 12 e delle farmacie, deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

Art. 63.

(*Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonchè i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

Art. 64.

(*Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee*)

Nel registro di carico e scarico previsto dai precedenti articoli 42, 46 e 47 devono

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 94, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e di scarico.

Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

Art. 65.

(Obbligo di trasmissione di dati)

Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope devono trasmettere al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'articolo 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

Art. 66.

(Trasmissione di notizie e dati trimestrali)

Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope devono trasmettere al Ministero della sanità, en-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

tro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni richieste dal presente articolo e dal precedente articolo ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire centomila ad un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 67.

(Perdita, smarrimento o sottrazione)

In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 68.

(Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita,

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite).

di carico e scarico e di lavorazione nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni.

TITOLO VII

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, AL COMMERCIO ED ALL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE INDICATE NELLA V TABELLA

Art. 69.

(Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni)

Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella V di cui all'articolo 12 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio nonché alla destinazione specifica delle sostanze.

I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Ugual obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

Art. 70.

(Prescrizioni relative alla vendita)

Il farmacista deve vendere le sostanze incluse nella tabella V dell'articolo 12 solo su presentazione di ricetta medica.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Le operazioni di vendita o di cessione di tali sostanze debbono essere annotate sul registro copia-ricette previsto dall'articolo 123 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze indicate nelle cinque tabelle previste dall'articolo 12.

TITOLO VIII

DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE

CAPO I

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 71.

(Attività illecite)

Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 79, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Se taluno dei fatti preveduti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 72.

(Altre attività illecite)

Chiunque, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 79, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni.

Se taluno dei fatti previsti dal primo comma riguarda modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni.

Art. 73.

(Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie, a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Alla stessa pena è assoggettato chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente, o di un veicolo a ciò idoneo,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

lo adibisce, o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente importa la chiusura dell'esercizio stesso per un periodo da uno a tre anni.

La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare del prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, ove si tratti di esercizi aperti o condotti in base a provvedimenti di quest'ultimo, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 74.

(Aggravanti specifiche)

Le pene prevedute per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore o comunque destinate a persona di età minore per uso non terapeutico;

2) se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;

3) nei casi previsti dai nn. 2), 3) e 4) dell'articolo 112 del codice penale;

4) per chi ha indotto a compiere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

5) se il fatto è stato compiuto da persona armata o travisata.

Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

conseguirne per sè o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso di armi.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 112 del codice penale.

Le aggravanti previste dal presente articolo, eccettuata quella indicata nel secondo comma, si applicano anche al delitto previsto dall'articolo 72.

Art. 75.

(Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni. L'associazione si considera armata quando la maggior parte dei partecipanti possiede armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 76.

(Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui all'ar-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

articolo 12, o svolge comunque attività di proselitismo, sia pubblicamente che in privato, per l'uso illecito di dette sostanze, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona di età minore.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella prima parte del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto.

Se il fatto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 12, si applicano le pene previste dai precedenti commi, diminuite da un terzo alla metà.

Art. 77.

(Prescrizioni abusive)

Le pene indicate dai precedenti articoli 71, primo e ultimo comma, e 72 si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che indebitamente rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 78.

(Pene accessorie)

Alla condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 77, consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ai sensi del terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

I termini di durata previsti dal quarto comma dell'articolo 28 del codice penale sono raddoppiati.

Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio, nonchè, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

La condanna comporta la confisca delle sostanze nonchè dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

Art. 79.

(Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Non è punibile chi illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

Del pari non è punibile chi illecitamente detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.

Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantità di sostanze eccedenti le immediate necessità curative debbono essere sequestrate e confiscate.

Sono sempre soggette a sequestro ed a confisca le sostanze, nel caso indicato nel secondo comma.

Il sequestro può essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorità sanitarie locali. La confisca è disposta con decreto del Ministro della sanità.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI.

Art. 80.

*(Misure di sicurezza
nei confronti dello straniero)*

Lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75 e 76 secondo e terzo comma, a pena espia, deve essere espulso dallo Stato.

Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.

Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773.

CAPO II

DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE

Art. 81.

(Obbligo di testimoniare)

In deroga agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale, coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 79, hanno il dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 82.

(Mandato di cattura)

Per i delitti previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma, è obbligatorio il mandato di cattura.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 83.

(Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'articolo 91.

Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

TITOLO IX

INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Art. 84.

(Comitato di studio, programmazione e ricerca)

Il provveditore agli studi, d'intesa con il Consiglio scolastico provinciale, deve istituire un comitato di studio, di programmazione e di ricerca al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, in grado di attuare una responsabile educazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 85.

(Corsi di studio per insegnanti)

Il provveditore agli studi organizza, d'intesa con il Consiglio provinciale scolastico,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, ai fini di cui al precedente articolo.

Art. 86.

(Lezioni per genitori)

Allo scopo di responsabilizzare le famiglie ed ottenerne la collaborazione, il Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti, organizza lezioni e conferenze, a carattere di informazione e istruzione per i genitori degli alunni.

Art. 87.

(Informazione, istruzione ed educazione dei giovani)

Presso gli istituti di istruzione secondaria superiore il Consiglio di istituto, previa autorizzazione del Consiglio distrettuale scolastico competente, organizza lezioni, colloqui e studi diretti alla informazione ed educazione dei giovani, sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado possono essere promosse le attività di cui al precedente comma soltanto nei casi in cui si verificano particolari esigenze di intervento, previo accordo con i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.

Art. 88.

(Lezioni per giovani durante il servizio militare)

Il Ministero della difesa organizza presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali cicli di lezioni per informare ed educare i giovani sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotro-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

pe. La stessa materia deve essere introdotta nelle lezioni di istruzione civica e sanitaria impartite ai giovani che prestano il servizio di leva.

Per le lezioni di cui al comma precedente i Comandi militari devono usare personale insegnante specializzato nella materia.

TITOLO X

CENTRI MEDICI E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 89.

(*Organi regionali e locali. Finalità del loro intervento*)

La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella Regione.

In esecuzione delle attribuzioni previste dall'articolo 2 le Regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attività curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le Regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione.

Ai fini sopra indicati in ogni Regione sono costituiti i seguenti organi:

- 1) un Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonchè di raccolta dei dati statistici;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

2) uno o più centri medici e di assistenza sociale, costituiti secondo le necessità locali, aventi come loro finalità:

a) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;

b) di determinare le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari controlli sull'attività dei presidi sanitari;

c) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti.

L'istituzione del Comitato regionale e dei centri innanzi indicati, può essere inquadrata dalle Regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalità più ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento.

Art. 90.

*(Comitato regionale
per la prevenzione delle tossicodipendenze)*

Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è presieduto dall'assessore regionale alla sanità ed è composto da medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, nominati dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale stabilisce il numero dei componenti, le modalità per la nomina e sostituzione degli stessi ed approva il regolamento relativo al funzionamento del comitato regionale.

I componenti del comitato, nella loro prima riunione, eleggono un vice presidente.

Il comitato regionale, nelle materie di sua competenza, deve essere sentito in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e può, anche d'ufficio, formulare pareri, pro-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

porre interventi e compiere le opportune indagini conoscitive ed ispezioni.

Fanno parte del comitato un funzionario del Ministero della sanità, un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, un ispettore di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella Regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 100.

Il comitato può inoltre richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.

Ai componenti del comitato non può essere attribuita alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 91.

(Centri medici e di assistenza sociale)

Il Consiglio regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i comuni e gli organismi socio-sanitari di zona e richiesto il parere del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze formula un piano d'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, secondo le necessità, l'istituzione di uno o più centri medici e di assistenza sociale.

Il piano, che deve essere periodicamente aggiornato, è attuato dalla Giunta regionale. La Giunta provvede alla costituzione dei centri, segnala al Consiglio la necessità di istituirne altri o di sopprimere quelli superflui.

I centri sono composti da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori aventi specifica competenza.

Qualora sia rivolta direttamente ad un centro richiesta di intervento da parte di chi intende volontariamente assoggettarsi al trat-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

tamento di cura e di riabilitazione oppure, trattandosi di minorenni, o di incapace di intendere e di volere, da parte degli stessi o di chi esercita su di loro la potestà, ovvero da parte di autorità di polizia, il centro opera gli interventi immediati necessari e indirizza colui che è bisognoso di assistenza medica al presidio sanitario locale, o, se necessario, al medico ritenuto più idoneo, predisponendo ed attuando i necessari collegamenti e operando, con la maggiore sollecitudine, gli opportuni interventi sociali.

L'intervento del personale dei centri deve essere improntato a criteri non autoritari nè costrittivi, ma di assistenza professionale specialistica. I componenti dei centri sono tenuti al rispetto pieno della personalità degli assistiti e debbono serbare il segreto professionale in ordine agli specifici interventi terapeutici ed assistenziali operati autonomamente o in collaborazione con i presidi sanitari locali e con i singoli medici che ne hanno sollecitato l'ausilio.

Art. 92.

(Assistenti volontari)

I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

L'attività prevista nel comma precedente non può essere retribuita.

Art. 93.

(Enti ausiliari)

Il Consiglio regionale, sentito il parere del comitato previsto dagli articoli 89 e 90, può concedere l'esercizio di singole attività fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 89 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o pri-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

vate che abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in stato di necessità, senza scopo di lucro.

Il Consiglio regionale, accertata l'idoneità dei richiedenti e ottenuta ogni garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli obiettivi, autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed istituzioni di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere economico-finanziario.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro della sanità con proprio decreto.

L'attività delle associazioni, degli enti ed istituzioni di cui ai commi precedenti è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della Regione nella materia.

TITOLO XI

INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 94.

(Cura volontaria e anonimato)

Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali. È riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui all'articolo 89 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'articolo 91.

Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà o la tutela.

Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

i centri e le case di cura, gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'articolo 89.

Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'articolo 89 una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità ed ogni dato che valga alla loro identificazione.

Art. 95.

(Obblighi di segnalazione)

L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione ad uno dei centri di cui all'articolo 89. L'esercente la professione medica, prima di procedere alla segnalazione, deve interpellare l'interessato se intende sottoporsi a cura conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Ove la persona dichiara di non volersi sottoporre a cura volontaria, l'esercente la professione medica ha l'obbligo di farne immediata segnalazione al più vicino dei centri previsti dall'articolo 89 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

L'obbligo di segnalazione previsto dal secondo comma del presente articolo fa carico altresì agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non doversi procedere nei casi indicati dall'articolo 79, trasmette copia del provvedimento al centro previsto dall'articolo 89 del luogo di residenza dell'imputato prosciolto, per gli adempimenti di competenza.

Il giudice che pronuncia sentenza di condanna per un reato commesso da persona dedita all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ordini la sospensione condizionale della pena inflitta, dispone la trasmissione della sentenza al centro di cui all'articolo 89 per gli adempimenti di competenza.

Art. 96.

(*Interventi nei centri medici e di assistenza sociale in difetto di cura volontaria*)

Il centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 95 qualora accerti che la persona segnalata non si è sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalità più opportune. In caso di rifiuto il centro segnala il fatto al pretore. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno.

L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di far presenziare lo stesso agli accertamenti necessari.

Per ogni soggetto esaminato il centro deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 97.

(*Interventi del pretore in relazione ai fatti di cui all'articolo 79*)

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 79 ne fanno rapporto al pretore.

Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilità previste dai primi due commi del predetto articolo. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprietà tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalità fisiopsichica del detentore.

Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, dichiara di non doversi procedere; altrimenti trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.

Art. 98.

(*Provvedimenti d'urgenza del pretore*)

Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 95, 96 e 97, sentito l'interessato, e assunte se necessario le opportune informazioni, può adottare in via d'urgenza con decreto motivato, i provvedimenti indicati nei successivi articoli e in ogni caso trasmettere, immediatamente gli atti al Tribunale competente.

Il decreto deve essere comunicato all'interessato ed è immediatamente esecutivo.

Il Tribunale può modificare o revocare il decreto pretorile.

Art. 99.

(*Interventi del Tribunale*)

La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, ma che rifiuta di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorità di polizia o dal centro medico e di assistenza sociale competente all'autorità giudiziaria.

La stessa segnalazione può essere fatta dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.

L'autorità giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato e il competente centro medico e di assistenza sociale, qualora ravvisi la necessità del trattamento medico ed assistenziale, dispone con suo decreto il ricovero ospedaliero, se assolutamente necessario, o le opportune cure ambulatoriali. In ogni caso l'autorità giudiziaria affida la persona da assistere al centro di cui all'articolo 89, il quale compie gli interventi occorrenti e ne riferisce periodicamente all'autorità giudiziaria.

L'affidamento è disposto per la durata presumibile della cura e dell'assistenza volta al reinserimento sociale, e non può superare, salvo casi di assoluta necessità, diciotto mesi.

Disposto il trattamento medico ambulatoriale, se l'interessato interrompe le cure e rifiuta di riprenderle, l'autorità giudiziaria può disporre il ricovero in idoneo istituto ospedaliero.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti possono in ogni tempo essere modificati. Essi debbono essere revocati non appena si possa presumere che il soggetto interessato non abbisogni più di cure e di assistenza.

Art. 100.

(Competenza e forma del procedimento)

Nel caso in cui i provvedimenti indicati nell'articolo precedente debbono essere adottati nei confronti di una persona minore, la competenza spetta al Tribunale per i minorenni del luogo nel quale risiede il minore. Negli altri casi i provvedimenti sono adottati da una sezione civile specializzata del

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'appello in cui risiede la persona da assistere.

La sezione specializzata è composta da un consigliere di corte di appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del presidente della Corte d'appello, dal Consiglio superiore della magistratura.

I provvedimenti sono adottati con decreto motivato, nelle forme stabilite per i provvedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice di procedura civile. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma l'esecuzione può essere sospesa dal giudice competente per il reclamo.

I decreti sono soggetti a reclamo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Sul reclamo decidono, secondo l'ordine delle rispettive competenze, la sezione di corte di appello per minorenni o una sezione civile specializzata della corte d'appello composta da un consigliere di corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato d'appello e da due esperti designati nelle forme e con le modalità indicate nel secondo comma.

Contro i decreti pronunciati in grado di appello è proponibile ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.

L'interessato può farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici.

Nel procedimento deve intervenire obbligatoriamente il Pubblico ministero.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 101.

(Norme finanziarie)

Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

La Regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:

a) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge nelle misure complessive, rispettivamente, di lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.

Il Ministro della sanità provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello del tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna Regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge e del Consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'articolo 10.

In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanità, in caso di carenza degli organi regionali sulla attività di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.

Il Ministero della sanità provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse alla applicazione della presente legge.

All'onere di lire 4.400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1975 si fa fronte mediante riduzione

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 102.

(Dati e notizie statistiche)

I centri medici e di assistenza sociale e i prefetti, sentiti le autorità locali di pubblica sicurezza e i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasmettono al comitato regionale di cui agli articoli 89 e 90 i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed alle segnalazioni pervenute.

Il comitato regionale elabora i dati e li trasmette al Ministero della sanità ed all'ufficio di cui all'articolo 7.

Il Ministro della sanità determina con suo decreto le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche per adempiere agli obblighi nascenti dalle convenzioni internazionali.

Art. 103.

(Notizia dei procedimenti penali)

L'autorità giudiziaria dà notizia, in ogni fase e grado del giudizio, al Ministero della sanità dei procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso Ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi.

Art. 104.

(Norma di interpretazione)

Quando nella presente legge ricorrono le espressioni: « sostanze stupefacenti » e: « sostanze psicotrope », esse devono intendersi relative anche alle preparazioni che le comprendono e loro derivati, di cui alle tabelle previste dall'articolo 12.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 105.

(*Norma transitoria*)

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun Consiglio regionale provvede all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale indicati dall'articolo 89, avvalendosi dei servizi sanitari e sociali aventi sede nei comuni e nelle provincie nonchè degli assistenti sociali che esercitano le loro funzioni negli istituti di prevenzione e di pena, nei centri di servizio sociale previsti dall'ordinamento penitenziario e negli uffici distrettuali di servizio sociale presso i tribunali per i minorenni e negli istituti mutualistici e previdenziali.

Qualora i Consigli regionali non provvedano nel termine sopra indicato, il Ministro della sanità istituisce con proprio decreto, in via provvisoria, i centri regionali medici e di assistenza sociale, seguendo i criteri fissati nel precedente comma.

Fino a quando non sarà provveduto all'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 100, le relative funzioni sono esercitate da una sezione civile del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto e da una sezione civile della corte d'appello.

Art. 106.

(*Norma finale*)

Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, tranne l'articolo 1; gli articoli dal 148 al 160 incluso del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 23 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Le disposizioni di questa legge che non assoggettano più a sanzioni penali fatti in precedenza integranti reati, entrano in vigore subito dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nello stesso tempo entrano in vigore le norme processuali penali connesse a quelle indicate, con particolare riferimento all'obbligo di testimonianza.

DISEGNO DI LEGGE n. 4

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TORELLI

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura**PARTE I****NORME GENERALI****TITOLO I****CONTROLLO E VIGILANZA****Art. 1.**

La coltivazione, la produzione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito e la detenzione, in qualsiasi forma, di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope e loro preparati sono sottoposti al controllo e alla vigilanza del Ministero della sanità.

L'azione di vigilanza e controllo che si riferisce a tutto il contenuto della presente legge e con le forme in essa previste sarà esercitata dal Ministero della sanità, a mezzo dell'Ufficio centrale stupefacenti alle dirette dipendenze della Direzione generale dei servizi di medicina sociale del Ministero stesso.

Per l'esercizio del potere di vigilanza e controllo l'Ufficio centrale stupefacenti si avvarrà in sede periferica, degli uffici regionali competenti, dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari nelle rispettive circoscrizioni delle Regioni, Province e Comuni.

Sarà di esclusiva competenza delle Regioni l'esercizio delle misure di prevenzione e di tutte le forme di intervento sanitario per la cura e riabilitazione dei colpiti da tossicosi da stupefacenti o psicofarmaci, sulla base delle norme contenute nella parte IV della presente legge.

Per la repressione e quant'altro inerente a qualsiasi forma illecita delle attività previste dal primo comma del presente articolo il Ministero della sanità e i suoi organi centrali e periferici nonchè gli assessorati alla sanità delle giunte regionali per quanto

di loro competenza sono tenuti ad avvalersi normalmente dei nuclei specializzati dei carabinieri, della guardia di finanza e del corpo di pubblica sicurezza e nei casi urgenti di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica e per quanto riguarda il controllo sulle navi e sulle aeronavi l'azione sarà coordinata con le capitanerie di porto e con i comandi di aeroporto.

Art. 2.

Presso il Ministero della sanità è istituito un Comitato tecnico per assicurare attraverso pareri periodici il costante aggiornamento e perfezionamento delle materie previste dalle parti II e III della presente legge.

In particolare il Comitato deve:

1) assicurare il coordinamento di azione fra gli organi di tutte le forze di polizia interessate alla vigilanza e al controllo della coltivazione e della produzione, commercio e impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope e alla lotta contro ogni forma di tossicosi;

2) stabilire i contenuti dei formulari che dovranno essere usati dai medici provinciali e dalle giunte regionali nella compilazione delle statistiche;

3) esaminare le statistiche provinciali e regionali con diritto di richiedere supplementi di informazioni, allo scopo di redigere le statistiche nazionali;

4) pubblicare un rapporto sulla materia di cui al primo comma del presente articolo da allegarsi alle statistiche nazionali, entro il primo trimestre di ciascun anno, da comunicare al Ministro della sanità che lo trasmetterà al Parlamento;

5) esprimere ogni anno il parere motivato sul numero delle ditte alle quali rilasciare le autorizzazioni per la produzione e impiego degli stupefacenti, sostanze psicotrope e preparazioni sottoposte alle disposizioni della presente legge, e per il commercio all'ingrosso;

6) esprimere ogni anno il parere motivato sul numero delle ditte alle quali possono essere concesse licenze di importazione e di esportazione di materie prime per

la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;

7) proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge e dare parere su tutte le questioni relative alla presente legge che siano sottoposte al suo esame.

I pareri espressi dal Comitato hanno carattere obbligatorio.

Art. 3.

Il Comitato tecnico di cui al precedente articolo è presieduto dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato suo delegato ed è composto di:

a) due funzionari del Ministero della sanità appartenenti all'Ufficio centrale stupefacenti;

b) tre professori universitari titolari di cattedra rispettivamente di neurologia, farmacologia e sociologia, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri appartenente ai nuclei specializzati nella lotta contro gli stupefacenti, designato dal Ministro dell'interno;

d) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente ai nuclei di controllo sulla produzione, commercio ed impiego degli stupefacenti, designato dal Ministro delle finanze;

e) un funzionario, appartenente alla *Criminalpol*, designato dal Ministro dell'interno;

f) un funzionario designato dal Ministro degli affari esteri;

g) un funzionario designato dal Ministro dell'industria e del commercio;

h) un funzionario in servizio presso il Ministero della sanità con funzioni di segretario.

I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro della sanità, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno e obbligatoriamente entro il mese di febbraio.

Art. 4.

Presso il Ministero della sanità è istituito un Comitato scientifico avente lo scopo di seguire l'evoluzione del fenomeno delle tossicosi da stupefacenti e sostanze psicotrope in Italia, di dare parere per il costante perfezionamento pratico delle norme previste dalla parte IV e per l'aggiornamento delle norme previste dal titolo II, parte I della presente legge.

In particolare il Comitato, sulla base di tutti gli accordi, risoluzioni e raccomandazioni, che intervengono o sono comunicate al Governo italiano, nella soggetta materia, da tutti gli organismi internazionali deve:

a) proporre alle Regioni l'adozione di ogni opportuna misura di intervento, indicandone il carattere di eventuale urgenza o nuove forme di vigilanza o controllo sia per quanto riguarda gli stupefacenti e sostanze con effetti stupefacenti, sia le sostanze psicotrope;

b) proporre al Consiglio superiore di sanità l'adozione di ogni modifica e aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti a controllo;

c) esaminare le statistiche annuali di ogni regione e, previa determinazione del grado di diffusione della tossicomania e delle sfere di influenza del fenomeno, comunicare, entro il primo trimestre di ogni anno, al Ministro della sanità che lo trasmetterà al Parlamento, un rapporto sulle cause evidenziate durante l'anno, sui sistemi di cura in atto nelle Regioni, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;

d) proporre alle Regioni, agli effetti della prevenzione, ogni opportuna forma di informazione a livello della scuola, della famiglia e della società.

Art. 5.

Il Comitato scientifico di cui al precedente articolo è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto di:

a) il capo ufficio stupefacenti del Ministero della sanità;

b) tre professori universitari, titolari di cattedra rispettivamente di psichiatria, farmacologia e tossicologia designati dall'Istituto superiore di Sanità;

c) tre direttori di centri regionali per le tossicosi da stupefacenti e da sostanze psicoattive da costituirsi a norma della presente legge, designati dal Ministro della sanità e in sede di prima applicazione della legge da tre direttori di centri per le malattie sociali da tossicosi di stupefacenti a sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249;

d) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri appartenente ai nuclei specializzati nella lotta contro gli stupefacenti, designato dal Ministro dell'interno.

I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro della sanità, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno e obbligatoriamente entro il mese di febbraio.

TITOLO II

SOSTANZE E PREPARATI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Art. 6.

Gli stupefacenti, le sostanze psicotrope e loro rispettivi preparati sono sottoposti a controllo secondo le disposizioni della presente legge e sono pubblicati in speciali elenchi con decreto del Ministro della sanità.

Gli elenchi attualmente in vigore contenuti nei decreti ministeriali 20 novembre 1964, 25 agosto 1967, 15 febbraio 1968, 5 agosto 1970, 19 aprile 1972 e 20 aprile 1972 saranno riunificati e coordinati in un unico decreto, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di comprendere, ove non già incluse nei decreti ministeriali citati, le sostanze psicotrope indicate nelle tabelle I, II, III e IV allegate alla presente legge.

Il decreto stesso elencherà separatamente gli stupefacenti dalle sostanze psicotrope e loro rispettivi preparati nonchè gli stupefacenti naturali dagli stupefacenti sintetici, con applicazione delle norme contenute nelle Convenzioni e Protocolli ONU.

Il Ministro della sanità è tenuto ad appor- tare, con suo decreto, aggiunte o modifiche negli elenchi di cui al precedente comma, sulla base di quanto sia previsto in convenzioni e protocolli internazionali ratificati o meno, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Comitato tecnico, di cui all'articolo 2.

Le variazioni agli elenchi di cui al comma precedente sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, inserite nella « Farmacopea ufficiale » e comunicate a tutti i medici provinciali per le conseguenti comunicazioni agli ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni.

Il Ministro della sanità può prescrivere contemporaneamente opportune norme alle quali devono sottostare le specialità medicinali contenenti sostanze o preparati previsti da ogni variazione aggiuntiva, sempre che non in deroga o limitatrici delle norme internazionali sopra indicate.

TITOLO III

NORME PENALI

Art. 7.

Chiunque produce, trasporta, importa, esporta, passa in transito, impiega, detiene, offre, vende ed acquista illegalmente piante, sostanze o preparati classificati come stupefacenti nei decreti ministeriali di cui all'articolo precedente o classificati come sostanze psicotrope nella tabella I allegata alla presente legge è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 25 milioni a lire 500 milioni.

Il reato è punibile anche quando uno solo dei suoi elementi costitutivi sia compiuto o si verifichi nel territorio nazionale.

Uguale pena sarà erogata:

a) a chiunque faciliti con qualunque mezzo, anche gratuito, il compimento dei reati previsti dal presente articolo;

b) a chiunque a mezzo di documenti falsi o di compiacenza acquista o in qualsiasi modo fraudolento ottiene la disponibilità delle predette materie;

c) a chiunque compila o rilascia i predetti documenti e a coloro che, conoscendo il carattere illegale dei documenti stessi, vendono o comunque consegnano, ad esibizione dei documenti, le materie previste dal primo comma del presente articolo;

d) a chiunque detiene materie di cui al primo comma del presente articolo in eccedenza alle quantità e qualità espressamente indicate nelle autorizzazioni o licenze ministeriali al medesimo rilasciate e di cui agli articoli seguenti.

Nei casi in cui i reati previsti dal presente articolo sono compiuti nei confronti di persone di età inferiore ai diciotto anni la pena è aumentata di un terzo.

In ogni caso il medico provinciale del luogo del commesso reato, accertati i fatti, dispone con provvedimento provvisorio, la chiusura dei locali ove si sia verificata la produzione, l'acquisto, l'offerta, la vendita o il deposito delle materie stupefacenti, per un periodo da un anno a tre anni, fatte salve le disposizioni definitive in sede di giudizio.

In ogni caso tutte le sostanze e preparati stupefacenti nonchè i mezzi che servono al loro trasporto sono confiscati.

Art. 8.

Chiunque produce, trasporta, importa, esporta, passa in transito, impiega, detiene, offre, vende ed acquista illegalmente sostanze psicotrope o loro preparati classificati nelle tabelle II, III e IV allegate alla presente legge è punito con la reclusione da due anni a cinque anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni e si applicano le disposizioni contenute nel quarto e sesto comma dell'articolo precedente.

Art. 9.

Chiunque detiene, vende o cede, anche a titolo gratuito, minime quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale di terzi o svolge attività concreta di proseli-

tismo, sia pubblicamente che in privato, e sempre che il fatto non concorra con altri più gravi reati, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 8 milioni. La pena è aumentata se il fatto è compiuto a danno di minori di anni diciotto.

Qualora l'attività di proselitismo sia svolta a mezzo stampa o con qualsiasi mezzo di comunicazione collettiva la pena è raddoppiata.

In ogni caso è obbligatorio il mandato di cattura e quando il reo risulta affetto da tossicosi l'autorità giudiziaria provvede a sottoporlo immediatamente ai trattamenti sanitari di recupero di cui al titolo II, parte IV della presente legge, compatibili con lo stato di detenzione.

Le sostanze e i mezzi connessi alla perfezione del reato sono confiscati.

Art. 10.

Chiunque, avendo la disponibilità a qualsiasi titolo o l'amministrazione di una casa o di uno o più locali, li ceda in uso, anche gratuito, tollerando che in essi una o più persone facciano consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 10 milioni.

Alle stesse pene soggiace chiunque essendo proprietario, titolare o gerente di esercizio pubblico, albergo, locanda, pensione, ristorante, bar, circolo, locali da ballo o di spettacolo o di locali comunque aperti al pubblico, oppure essendo dirigente sotto qualsiasi forma o addetto al servizio di circoli o sedi di associazioni private tollera che nei predetti locali una o più persone facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chiunque accede ai locali indicati nel presente articolo tollerando che alla propria presenza vi siano persone che fanno consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a giorni trenta e l'ammenda da lire 50 mila a lire 300 mila.

In ogni caso si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

La detenzione illegale di stupefacenti o sostanze psicotrope e loro preparati per uso personale è sottoposta alle disposizioni del titolo II della parte IV della presente legge.

Art. 12.

Chiunque produce, pone in commercio, detiene a scopo di commercio, procaccia o somministra ad altri sostanze stupefacenti non comprese negli elenchi di cui all'articolo 6, ma che hanno idoneità a produrre azione stupefacente è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

Se il reato è compiuto a danno di persona minore di anni diciotto la pena è aumentata.

L'accertamento di tale idoneità è eseguito dall'autorità giudiziaria a mezzo di accertamenti tecnici di natura tossicologica e farmacologica in relazione alla sostanza in oggetto.

In ogni caso tutte le sostanze e i mezzi connessi alla perfezione del reato sono confiscati.

PARTE II**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
GLI STUPEFACENTI****TITOLO I****COLTIVAZIONE****Art. 13.**

La coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie e di peyotl, di piante di canapa indiana di qualsiasi varietà e di funghi allucinogeni è proibita su tutto il territorio nazionale.

La coltivazione del papavero e di altre piante dalle quali si possono ricavare so-

stanze comprese nell'elenco degli stupefacenti possono aver luogo soltanto a seguito di autorizzazione biennale rilasciata dal Ministero della sanità.

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intendono ottenere. Il richiedente dovrà indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

L'eventuale decreto di autorizzazione determina le condizioni e le garanzie alle quali la coltivazione è subordinata e abilita anche alla raccolta, alla detenzione e alla vendita dei prodotti ottenuti da effettuarsi esclusivamente, sentito il medico provinciale, alle ditte titolari di autorizzazioni per la produzione o l'impiego di sostanze stupefacenti, comprese negli elenchi di cui all'articolo 6.

Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi all'Ufficio del medico provinciale competente per territorio e alla guardia di finanza, alla quale spetta l'esercizio di vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta vendita del prodotto, e allo scopo il concessionario è tenuto ad esibire alla guardia di finanza tutti i documenti inerenti alla autorizzazione, alla gestione della coltivazione e alla vendita dei prodotti.

Art. 14.

Ogni azienda coltivatrice deve tenere un registro sul quale iscrivere dettagliatamente le singole quantità dei prodotti ricavati dalla coltivazione nonché il contenuto delle singole fatture di vendita, numerate in ordine progressivo, con l'indicazione dell'acquirente e della quantità dei prodotti ceduti.

In caso di deperimento, di furto o di distruzione di piante che producono stupefacenti o di parti dei prodotti ricavati gli interessati devono farne immediatamente denuncia alla guardia di finanza e il relativo verbale, contenente ogni opportuna in-

dicazione, sarà trasmesso all'Ufficio del medico provinciale e al Ministero della sanità.

Chiunque senza la prescritta autorizzazione, effettua la coltivazione, la raccolta delle piante o delle sostanze è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

La coltivazione illegale è inoltre distrutta a spese del colpevole.

Uguale pena è erogata a chiunque proceda all'estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante prodotte da coltivazioni coma sopra autorizzate.

Chiunque non osservi le prescrizioni previste nel presente articolo e nell'atto di autorizzazione è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila.

TITOLO II

PRODUZIONE

Art. 15.

Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ciascun anno, su indicazione dell'Ufficio centrale stupefacenti, determina le qualità e quantità di stupefacenti che possono essere prodotte sul territorio nazionale in relazione alle presumibili esigenze del mercato per l'anno successivo, nel rispetto delle valutazioni e limiti previsti dagli accordi internazionali.

I quantitativi come sopra determinati vengono suddivisi in quote, sia per qualità che per quantità, da assegnarsi alle imprese autorizzate alla produzione secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli successivi.

I decreti ministeriali che stabiliscono i quantitativi di sostanze stupefacenti da produrre e l'elenco delle imprese autorizzate, con la rispettiva quota e le qualità di produzione, sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di dicembre di ciascun anno. La produzione di stupefacenti ottenuti con sostanze di sintesi farmaceutica è riservata esclusivamente all'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze.

Il Ministro della sanità regola con suo decreto la produzione secondo i modi, i termini e le finalità previste dal primo comma del presente articolo.

Le vendite delle predette sostanze sono effettuate soltanto alle persone, enti ed aziende previsti dal titolo VII della presente legge e il loro acquisto e somministrazione sono regolati dalle norme previste nel titolo stesso.

Art. 16.

Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dal papavero o da altre piante stupefacenti, dall'oppio o dalle foglie o pasta di coca oppure trasformare o produrre stupefacenti naturali devono presentare domanda al Ministero della sanità entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno tramite l'Ufficio del medico provinciale che ne cura la trasmissione con il proprio parere.

Nella domanda, corredata del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sarà precisato:

a) generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;

b) sede, ubicazione e descrizione della impresa di produzione e descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità solidale con il titolare dell'impresa;

d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) gli stupefacenti che si intendono produrre, nonchè i procedimenti di estrazione che si intendono applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

Art. 17.

Le imprese autorizzate alla produzione di stupefacenti o di preparati ad azione stupefacente sono obbligate a tenere due registri di lavorazione, vidimati dal medico pro-

vinciale prima dell'uso, rispettivamente per gli stupefacenti naturali e per i loro derivati.

In ciascun registro devono risultare: la quantità delle materie prime ricevute con le rispettive caratteristiche chimico-fisiche, la quantità delle materie utilizzate per ogni lavorazione, la natura e la quantità degli stupefacenti ricavati pronti per la vendita, la quantità dei prodotti venduti e la quantità delle eccedenze residue.

I titolari e il direttore tecnico dell'impresa di produzione che omettano la tenuta dei registri di lavorazione sono puniti con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 50 milioni.

Qualora i registri non siano tenuti aggiornati o forniscano dati inesatti o incompleti la pena dell'ammenda è da lire 5 milioni a lire 15 milioni.

Art. 18.

Le imprese autorizzate alla produzione di stupefacenti o di sostanze ad azione stupefacente devono trasmettere annualmente al Ministero della sanità e al medico provinciale non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i dati riassuntivi dell'anno precedente riguardanti:

- a) la quantità di materie prime entrate in carico;
- b) la quantità della merce messa in lavorazione;
- c) la quantità e qualità dei prodotti finiti, ivi compreso ogni recupero dei residui e l'eventuale utilizzo delle eccedenze dell'anno precedente;
- d) le rese nei confronti del titolo delle materie prime entrate in carico;
- e) la qualità e quantità dei prodotti e preparati venduti nel corso dell'anno;
- f) la qualità e quantità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

I titolari e il direttore tecnico dell'impresa di produzione che non ottemperino agli obblighi di cui al presente articolo, entro il termine stabilito, sono puniti con l'ammenda da lire 500 mila a lire 3 milioni.

Qualora il modulo statistico sia inesatto o incompleto l'ammenda sarà da lire 100 mila a lire 500 mila.

Le eccedenze di produzione, quali risulteranno al termine dell'anno, dovranno essere computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

I titolari e il direttore tecnico dell'impresa di produzione che non ottemperino ai limiti delle quantità e qualità degli stupefacenti stabiliti dall'autorizzazione ministeriale sono puniti con la reclusione da uno a due anni e con la multa da lire 500 mila a lire 5 milioni.

Art. 19.

Le imprese autorizzate alla produzione di stupefacenti o di preparati ad azione stupefacente sono obbligate a conservare per un periodo di cinque anni i registri di lavorazione, tutte le fatture concernenti la vendita, debitamente numerate in ordine di tempo, e sono tenute alla relativa esibizione, in qualsiasi momento, a richiesta del medico provinciale o delle forze di vigilanza e controllo alle quali è riconosciuta la facoltà di estendere il controllo a tutti i locali facenti parte dell'impresa autorizzata.

I titolari e il direttore tecnico dell'impresa di produzione che non osservano le norme di cui al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni, salvo che i fatti integrino più grave reato.

TITOLO III

IMPIEGO

Art. 20.

Le imprese ed i laboratori farmaceutici che intendono ottenere l'autorizzazione all'impiego di prodotti stupefacenti per la produzione di preparati galenici o di specialità medicinali debbono presentare domanda al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ciascun anno tramite l'Ufficio del medico provinciale che ne cura la trasmissione con il proprio parere.

La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, indu-

stria, artigianato ed agricoltura e del certificato attestante l'autorizzazione ad esercitare l'attività di produzione medicinali, dovrà contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 16 della presente legge.

La domanda deve contenere l'elenco dei prodotti, preparati e specialità medicinali che l'impresa o il laboratorio richiedente intende produrre con l'impiego di sostanze stupefacenti, indicando per ciascuno d'essi gli estremi della registrazione di cui all'articolo 162 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il Ministro della sanità, previ, se del caso, opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione all'impiego determinando, ove necessario, ogni opportuna condizione e garanzia.

Art. 21.

I titolari delle imprese e dei laboratori nei quali vengono impiegati sostanze e preparati stupefacenti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, vidimato prima dell'uso dal medico provinciale, dal quale risultino i quantitativi di stupefacenti naturali o derivati, acquistati per l'impiego e i corrispettivi quantitativi impiegati mensilmente nella produzione dei medicinali, con ogni dato inerente alla provenienza e all'acquisto.

Al 31 dicembre di ogni anno il registro deve essere chiuso con la scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati durante l'anno nella produzione dei singoli medicinali, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

Il titolare e il direttore tecnico dell'impresa o del laboratorio autorizzato all'impiego di stupefacenti o preparati ad azione stupefacente che omettono la tenuta del registro di carico e scarico sono puniti con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 50 milioni.

Qualora il registro non sia tenuto aggiornato o fornisca dati inesatti o incompleti

la pena dell'ammenda è da lire 5 milioni a lire 15 milioni.

Art. 22.

Le imprese ed i laboratori autorizzati all'impiego di stupefacenti o di sostanze ad azione stupefacente devono trasmettere annualmente al Ministero della sanità e al medico provinciale non oltre il 15 gennaio di ciascun anno i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

Il titolare e il direttore tecnico dell'impresa o laboratorio che non ottemperino agli obblighi di cui al presente articolo entro il termine stabilito sono puniti con l'ammenda da lire 500 mila a lire 3 milioni.

Qualora il modulo statistico sia inesatto o incompleto l'ammenda sarà ridotta da lire 100 mila a lire 500 mila.

TITOLO IV

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 23.

Chiunque intenda acquistare, detenere e quindi commerciare sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti o prodotti galenici o specialità medicinali contenenti stupefacenti naturali deve presentare domanda al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ciascun anno tramite l'Ufficio del medico provinciale che ne cura la trasmissione con il proprio parere.

La domanda corredata da certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura dovrà contenere;

1) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

2) le generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

3) l'ubicazione delle sedi, filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo con l'indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

4) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali con le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, che si intendono commerciare.

Il Ministro della sanità, previ, se del caso, opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, ogni opportuna condizione o garanzia.

Art. 24.

I direttori responsabili delle sedi, filiali, depositi o magazzini nei quali viene esercitato il commercio delle sostanze di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, vidimato, prima dell'uso, dal medico provinciale, dal quale risultino, in ordine cronologico, tutti i quantitativi delle materie sopraindicate pervenute per il commercio, con i dati inerenti alla rispettiva provenienza e i corrispettivi quantitativi mensilmente commerciate.

Possono essere commerciate all'ingrosso soltanto merci provenienti da imprese autorizzate iscritte negli elenchi di cui all'articolo 30.

Il registro di carico e scarico deve essere tenuto da ogni sede, filiale, deposito o magazzino.

I quantitativi commerciate devono trovare perfetto riscontro dal complesso delle fatture ricevute per le merci acquistate e di quelle emesse per le merci vendute.

Al 31 dicembre di ogni anno il registro deve essere chiuso con la scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle qualità e quantità dei prodotti commerciate durante l'anno con aggiunta dell'inventario di tutte le giacenze.

Il titolare dell'autorizzazione e il direttore responsabile sono puniti con la pena della reclusione da due anni a cinque anni quando acquistino o detengano merce non proveniente da imprese autorizzate.

Il direttore responsabile autorizzato al commercio all'ingrosso che omette la tenuta del registro di carico e scarico è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con la ammenda da lire 15 milioni a lire 50 milioni.

Qualora il registro non sia tenuto aggiornato o fornisca dati inesatti o incompleti o quando l'inventario manchi o sia inesatto la pena dell'ammenda è da lire 5 milioni a lire 15 milioni.

TITOLO V

IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO

Art. 25.

Le imprese alle quali è rilasciata autorizzazione per la produzione o impiego di sostanze o preparati indicati negli elenchi degli stupefacenti possono richiedere al Ministero della sanità il rilascio di licenze di importazione, d'esportazione o transito di materie prime o dei loro derivati.

La domanda, vistata dal medico provinciale, deve indicare:

1) le generalità complete del richiedente se titolare d'azienda o del legale rappre-

sentante della società con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale;

2) la completa denominazione e indirizzo del fornitore o acquirente estero, o, in caso di transito, del mittente e del destinatario;

3) la dettagliata indicazione della materia o derivato (nome comune internazionale o commerciale) richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito e i motivi che giustificano la richiesta, nonché la quantità e quando trattasi di preparati anche le esatte qualità;

4) il valico doganale attraverso il quale l'importazione o l'esportazione saranno effettuate e la sede di sdoganamento;

5) i valichi doganali che saranno usati per operazioni di transito;

6) la località e la precisa ubicazione dei locali destinati ad accogliere i prodotti importati.

Chiunque esporta, importa o passi in transito le merci indicate nel presente articolo, pur essendo munito di autorizzazione ministeriale ma senza relativa licenza è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 7.

Art. 26.

Sulle licenze di importazione dovrà essere specificato:

a) la qualità e quantità della merce oggetto della licenza;

b) le modalità di viaggio della merce e sua confezione;

c) le garanzie per il controllo doganale anche da parte del medico provinciale, territorialmente competente;

d) le modalità della compilazione del verbale delle operazioni di sdoganamento.

Sulle licenze di esportazione dovrà essere specificato:

a) la qualità e quantità della merce oggetto della licenza;

b) gli estremi del permesso d'importazione della competente autorità della na-

zione importatrice, vistata dalla rappresentanza commerciale italiana nella nazione estera;

c) le garanzie per il controllo doganale d'uscita anche da parte del medico provinciale territorialmente competente;

d) le modalità della compilazione del verbale delle operazioni di uscita della merce dal territorio nazionale.

Sulle licenze di transito dovrà essere specificato:

a) la quantità e qualità della merce;

b) i valichi doganali di entrata e di uscita;

c) le modalità di controllo doganale da effettuarsi in entrata e in uscita.

Il Ministro della sanità ha facoltà di aggiungere ogni opportuna norma per garantire la regolarità sostanziale e formale delle operazioni di cui al presente articolo.

Le licenze di importazione, esportazione e transito devono essere tempestivamente inviate in copia al medico provinciale nella cui circoscrizione territoriale esistono i valichi doganali di entrata e di uscita della merce.

Il verbale di entrata della merce nel territorio nazionale e quello di uscita, redatti secondo le disposizioni contenute nella licenza, devono essere inviati in copia autentica al Ministro della sanità e ai medici provinciali rispettivamente competenti per il territorio ove esiste il valico doganale e dove esiste l'impresa titolare della licenza di importazione o esportazione.

Art. 27.

Il Ministro della sanità può concedere licenza per l'importazione e l'esportazione di sostanze o prodotti stupefacenti a domanda degli enti di studio e di ricerca scientifica per le quantità e qualità strettamente indispensabili alle finalità degli enti.

La licenza è concessa previo parere del Comitato tecnico.

Sono applicabili al caso tutte le disposizioni previste dalla presente legge in materia di importazione ed esportazione.

Art. 28.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e il Comitato tecnico, può in qualsiasi momento, limitare o vietare, con proprio motivato decreto, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, l'importazione, l'esportazione o il transito di stupefacenti o loro preparati nonchè la loro produzione, impiego e commercio.

TITOLO VI

NORME COMUNI ALLE AUTORIZZAZIONI

Art. 29.

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal Ministro della sanità per la coltivazione, per la produzione, per l'impiego e per il commercio all'ingrosso di piante, di prodotti, di sostanze e di specialità medicinali di cui ai precedenti articoli, sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ai titolari o ai rappresentanti legali di imprese e ai direttori tecnici d'azienda i quali siano di condotta incensurata ed offrano serie garanzie morali e professionali.

Nel caso di imprese di produzione, di impiego e di commercio che abbiano filiali oppure depositi o magazzini separati dalla sede, dalla filiale o dallo stabilimento centrale, le autorizzazioni alla produzione, all'impiego e al commercio all'ingrosso devono essere richieste e concesse per ciascuna filiale, deposito o magazzino, i quali devono essere diretti da personale avente i requisiti previsti dall'articolo 188-bis del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il Ministro della sanità, in qualsiasi momento, può limitare o vietare a qualsiasi impresa, modificando l'autorizzazione con-

cessa, la coltivazione, la produzione, la vendita, l'importazione, la esportazione di uno o più stupefacenti o relativi preparati.

In caso di trasferimento in altra provincia di una qualsiasi impresa o relativa dipendenza deve essere richiesta nuova autorizzazione al Ministero della sanità che potrà concederla alle condizioni previste dalla presente legge, previa restituzione dell'autorizzazione precedente, sentito il medico provinciale competente e il medico provinciale della provincia entro la quale l'impresa o relativa dipendenza intende trasferirsi.

Qualsiasi tipo di autorizzazione ministeriale deve essere esposta in originale o in copia autenticata dal medico provinciale all'ingresso principale dei locali dove si esercita l'attività autorizzata.

I contravventori a questa disposizione sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.

Art. 30.

Le autorizzazioni ministeriali di cui agli articoli precedenti non hanno limiti di durata, ma sono soggette alle ipotesi di decadenza, di sospensione e di revoca di cui agli articoli seguenti e devono essere vidimate, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, dal medico provinciale, previo accertamento che per gli interessati persistono le garanzie morali e tecniche a cui l'autorizzazione è stata subordinata.

L'elenco delle vidimazioni effettuate viene immediatamente trasmesso dal medico provinciale al Ministero della sanità.

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 15 ultimo comma, il Ministro della sanità provvede entro il 28 febbraio di ciascun anno alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi delle imprese autorizzate alla coltivazione, alla produzione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di prodotti stupefacenti e di sostanze psicotrope e loro preparati sottoposte alle disposizioni della presente legge.

Art. 31.

Le autorizzazioni ministeriali di cui alla presente legge cessano di avere qualsiasi efficacia giuridica:

a) per cessazione dell'impresa o azienda per qualsiasi motivo e causa;

b) per morte o rinuncia volontaria del titolare dell'autorizzazione;

c) per cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei terreni, dell'impresa, dell'azienda, dei depositi e magazzini, in riferimento ai quali l'autorizzazione fu concessa;

d) per ogni sostituzione del titolare, del legale rappresentante o del direttore tecnico a nome dei quali l'autorizzazione fu concessa.

In tutti questi casi la domanda di autorizzazione può essere rinnovata dalle persone interessate con le procedure previste dalla presente legge per ogni singolo tipo di autorizzazione.

Art. 32.

Il Ministro della sanità, nei casi previsti e puniti dagli articoli 17, terzo comma, 18, ultimo comma, 21, terzo comma, 24, sesto e settimo comma e 34, terzo comma, senza pregiudizio dell'azione penale, può ordinare, con proprio decreto, la sospensione dell'autorizzazione concessa per un periodo non superiore ad un anno.

Il provvedimento viene notificato all'interessato a cura del medico provinciale il quale provvederà all'apposizione dei sigilli, nelle forme previste dal codice di procedura civile, a tutti i locali adibiti alla produzione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti a cui l'autorizzazione si riferisce e detta i provvedimenti improrogabili a garanzia della merce deperibile.

Di tutte le operazioni, con l'indicazione della nomina del custode, verrà redatto verbale da comunicarsi al Ministero della sanità e notificarsi alla parte interessata.

Art. 33.

Il Ministro della sanità, nei casi previsti e puniti dall'articolo 25, ultimo comma, e nei casi di recidiva dei motivi di sospensione, senza pregiudizio dell'azione penale, può ordinare con proprio decreto la revoca dell'autorizzazione.

Ogni provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve contenere l'ordine di sequestro di tutte le consistenze e materie prime, prodotti stupefacenti, preparati o specialità medicinali e dettare le norme per il loro realizzo, inoltre il sequestro deve comprendere tutti i libri, registri e documentazione inerenti all'attività conseguente all'autorizzazione rilasciata.

Il provvedimento di revoca è notificato dal medico provinciale che provvede alla sua esecuzione, previo inventario di tutto quanto contenuto nei locali ove si svolge l'attività conseguente l'autorizzazione, all'apposizione dei sigilli, alla nomina del custode con verbale da comunicarsi al Ministero della sanità e notificarsi all'interessato.

Nel caso previsto dal presente articolo e dal precedente, quando sia trascorso il termine di un anno entro cui non è stato possibile riattivare l'autorizzazione i materiali stupefacenti devono essere distrutti dal medico provinciale coadiuvato da un chimico di propria fiducia.

Art. 34.

Ogni scambio, vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze e preparati iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 deve avvenire soltanto tra le imprese autorizzate dal Ministero della sanità secondo le disposizioni della parte II della presente legge, in base a richiesta scritta, in triplice esemplare, su apposito modello stabilito dal Comitato tecnico.

Il primo esemplare è inviato all'impresa fornitrice, il secondo rimane al richiedente ed entrambi i contraenti sono tenuti a custodirli per cinque anni a documentazione della fornitura intervenuta. Il terzo esem-

plare è inviato all'Ufficio centrale stupefacenti per i controlli e le statistiche di competenza.

Chiunque ceda od acquisti le indicate sostanze o preparati in modo diverso da quello previsto dal presente articolo è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

Chiunque non custodisca la documentazione per l'intero periodo indicato dal presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 2.000.000 a lire 5.000.000.

La consegna di stupefacenti e loro preparati da parte delle imprese autorizzate a commerciarli deve essere fatta personalmente all'interessato titolare o direttore, o a mezzo agenzia di trasporto o corriere privato, con contemporaneo scambio della richiesta scritta di cui al primo comma. È ammessa la spedizione a mezzo pacco postale raccomandato, nel quale caso lo scambio della richiesta scritta deve precedere l'invio della merce.

Chiunque consegna o trasporti sostanze o preparati stupefacenti in modo diverso da quello previsto dal comma precedente è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5 milioni.

Art. 35.

Ai produttori e ai commercianti di qualsiasi genere di stupefacenti o preparati galenici o di prodotti contenenti sostanze stupefacenti è fatto assoluto divieto di vendere, cedere anche a titolo gratuito e di inviare campioni di studio ai medici e a qualsivoglia altra persona se non previo « nulla osta » rilasciato dal Ministero della sanità.

Il contravventore alla predetta disposizione è punito con l'arresto da un mese a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

La pena è ridotta a metà a carico di coloro che ricevono e trattengono la merce loro inviata.

TITOLO VII

ACQUISTO E SOMMINISTRAZIONE

Art. 36.

I medici direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura, case per gestanti e titolari di gabinetti abilitati all'esercizio di professioni sanitarie, per gli acquisti di stupefacenti o relativi preparati, di prodotti galenici e specialità medicinali ad azione stupefacente o contenenti prodotti di natura stupefacente, nelle quantità occorrenti per i normali bisogni, devono provvedervi con precise prescrizioni scritte.

Le prescrizioni devono essere redatte in duplice esemplare, uno dei quali è restituito dal fornitore all'ente interessato con dichiarazione firmata in calce attestante la esecuzione e la data.

I medici predetti devono tenere un « registro di carico e scarico » con pagine numerate e vidimato annualmente dal medico provinciale, con l'indicazione cronologica degli acquisti effettuati che devono trovare riscontro nelle rispettive fatture, e con la corrispettiva dettagliata indicazione dell'impiego di tutte le sostanze acquistate.

Entro il 15 gennaio di ogni anno deve essere comunicato al medico provinciale l'elenco delle quantità e qualità delle giacenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le copie delle singole prescrizioni firmate dal medico e controfirmate dal venditore, il « registro di carico e scarico » e le fatture devono essere conservati sotto la responsabilità del direttore degli enti sanitari di cui al primo comma del presente articolo per un periodo di cinque anni e qualora l'ente venisse, per qualsiasi motivo, a cessare, la documentazione deve essere consegnata all'ufficio del medico provinciale.

Sempre che il fatto non costituisca più grave reato il contravventore alla norma di cui al primo comma del presente articolo è punito con l'arresto da uno a sei mesi, il contravventore alle altre norme stabilite nel

presente articolo è punito con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 37.

I direttori di cliniche universitarie, di laboratori farmacologici, di istituti di ricerca possono essere autorizzati ad acquistare per usi scientifici, stupefacenti puri o cristallizzati nella misura massima che sarà indicata nel decreto di autorizzazione.

La domanda deve essere inviata al Ministro della sanità con l'indicazione delle generalità del richiedente, la qualità e quantità dei prodotti richiesti, le finalità scientifiche alle quali sono destinati, ogni precisa indicazione sul luogo presso cui i prodotti sono usati e custoditi, la denominazione e l'indirizzo delle imprese fornitrici.

L'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione è comunicato al richiedente e in copia autentica ai medici provinciali territorialmente competenti per la sede del richiedente autorizzato e dell'impresa fornitrice.

I direttori di cui al primo comma del presente articolo devono tenere un « libro di carico e scarico », vidimato dal medico provinciale, da cui risulti la quantità, la qualità dei prodotti acquistati con i dati delle relative fatture e correlativamente la quantità e qualità dei prodotti usati.

Al termine di ogni anno il libro deve essere chiuso con i dati finali risultanti, con la indicazione delle rimanenze e la firma del direttore.

Art. 38.

I farmacisti possono acquistare per la vendita stupefacenti e loro preparati soltanto ed esclusivamente da imprese autorizzate, nelle forme previste dalla presente legge, alla produzione, all'impiego, alla vendita all'ingrosso dei prodotti stupefacenti e loro derivati e dall'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze.

Gli acquisti e la successiva vendita possono essere effettuati soltanto da farmacisti autorizzati ad esercitare una farmacia a

sensi dell'articolo 104 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

I farmacisti sono obbligati a tenere il « registro di carico e scarico » previsto dall'articolo 26 del regio decreto 11 aprile 1929, n. 1086, secondo le modalità e disposizioni in esso previste, in quanto applicabili in conformità della presente legge.

Tutte le fatture d'acquisto devono essere trascritte, alla data d'arrivo, sul registro e numerate cronologicamente.

Al 31 dicembre di ogni anno il farmacista deve chiudere contabilmente il « registro di carico e scarico » ponendo in evidenza le quantità e qualità di merce entrata e uscita e le rimanenze effettive, con apposizione della propria firma.

I registri e le fatture devono essere conservate per la durata di anni cinque.

Chiunque non ottemperi alle norme suddette è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Art. 39.

La vendita di stupefacenti e loro preparati indicati dall'articolo precedente deve essere effettuata esclusivamente dai farmacisti nella propria farmacia con assoluto divieto di inviare la merce, di cui al primo comma del presente articolo, per posta o con altri mezzi e di fornire ad enti o medici campioni gratuiti sia per iniziativa propria che per mandato fiduciario di terzi.

Il farmacista provvede alla vendita dei prodotti sopra indicati su presentazione di prescrizione medica redatta sulla speciale ricetta di cui all'articolo seguente.

La ricetta « figlia » sarà trattenuta dalla farmacia per un periodo di anni cinque e trascritta sul registro copia-ricette di cui all'articolo 123 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

Il farmacista non può spedire la ricetta se l'acquirente sia di età inferiore ai 18 anni.

Deve prendere nota degli estremi del documento di identità dell'acquirente e in caso di eccezionale urgenza, da accertarsi

con ogni mezzo disponibile, deve attestarne l'identità sotto la sua responsabilità in calce alla ricetta.

La ricetta di stupefacenti deve essere spedita in farmacie esistenti nella provincia alla quale appartiene il sanitario prescrivente e non oltre il quinto giorno dalla data del rilascio.

Il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000, sempre che il caso non costituisca reato più grave.

Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 40.

I medici possono rilasciare prescrizioni di stupefacenti e loro preparati soltanto per necessità curative e nelle proporzioni strettamente indispensabili.

La prescrizione deve essere rilasciata usando uno speciale ricettario distribuito da ciascun Ordine provinciale dei medici con la propria indicazione e con timbro a secco, con precisa numerazione e con l'obbligo di tenere aggiornato un registro di consegna, vidimato dal medico provinciale.

Ogni singola prescrizione portante un numero progressivo, ma in aggiunta a quello del ricettario di provenienza, è composto da un tagliando « madre » e dalla ricetta « figlia » che sarà trattenuta dalla farmacia e trascritta sul registro copia-ricette di cui all'articolo precedente.

Sia il tagliando « madre » che la ricetta devono contenere, oltre alla doppia numerazione suddetta: la data di rilascio, le generalità e l'indirizzo del malato, la denominazione e la quantità del medicinale e la firma del medico.

La parte di ricettario comprendente i tagliandi-madre rimane al medico che ha l'obbligo di conservarla per un periodo di cinque anni.

Chiunque non ottemperi al disposto del primo comma del presente articolo è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il contravventore a tutte le altre norme del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000 e in caso di recidiva la pena è della reclusione da cinque mesi a due anni, con la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo uguale alla pena inflitta.

PARTE III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SOSTANZE PSICOTROPE

Art. 41.

Le sostanze psicotrope e loro preparati, elencati nella tabella I allegata alla presente legge sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

1) l'importazione, l'esportazione, il trasporto, l'impiego, il commercio all'ingrosso e al dettaglio sono proibiti;

2) la produzione è sottoposta a tutta la regolamentazione prevista per gli stupefacenti di cui al titolo II della parte II della presente legge;

3) l'utilizzazione è permessa per usi scientifici secondo le modalità e le prescrizioni di cui al precedente articolo 37 o per scopi terapeutici soltanto da parte di direttori di ospedali e case di cura secondo le disposizioni del predetto articolo.

Art. 42.

Le sostanze psicotrope e loro preparati di cui alle tabelle II e III allegate alla presente legge sono sottoposti a tutte le disposizioni previste dalla parte II della presente legge per le sostanze stupefacenti, in quanto applicabili.

Art. 43.

L'acquisto e la somministrazione delle sostanze psicotrope e loro preparati elencati

nella tabella IV allegata alla presente legge non sono sottoposti alle norme di cui agli articoli 36 e 37 della presente legge e in deroga agli articoli 39 e 40 la prescrizione delle medesime sostanze avviene a seguito di ricetta medica semplice.

Art. 44.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e il Comitato tecnico, per quanto riguarda i preparati da sostanze psicotrope di cui alle tabelle II, III e IV allegate alla presente legge e sempre che il loro rischio d'abuso sia minimo o nullo, può con suo decreto esentare detti preparati da alcune delle misure di controllo previste dalla presente legge.

In ogni caso restano ferme le norme riguardanti il controllo della produzione, esportazione, importazione e transito.

PARTE IV

PROVVEDIMENTI CONTRO LE TOSSICOSI DA STUPEFACENTI E DA PSICOFARMACI

TITOLO I

MISURE DI PREVENZIONE

Art. 45.

Il Provveditore agli studi, d'intesa con il Consiglio provinciale scolastico e con il Consiglio provinciale di sanità, è tenuto ad istituire un Comitato di studio, di programmazione e di ricerca al fine di mettere la scuola in grado di affrontare un'azione chiarificatrice del problema e promuovere adeguate iniziative anti-droga sia direttamente attraverso la più ampia conoscenza della natura e dei danni degli stupefacenti e sostanze psicotrope, sia indirettamente me-

diante l'incentivazione di pratiche sportive, sia come agonismo di conquista che come primato, di competizioni a livello di lavoro e di iniziative di emulazione in attività parascolastiche.

Art. 46.

In collaborazione con i presidi, il Provveditore agli studi istituisce corsi di aggiornamento per i professori della scuola di ogni ordine e grado al fine di promuovere l'apprendimento di una pedagogia anti-droga, orientata ad arricchire l'azione educativa, scientifica e culturale dell'insegnante nella formazione e nello sviluppo psico-fisico, intellettuale e morale dell'alunno. In questo contesto vanno favoriti ed aiutati i « comitati anti-droga » fra gli stessi giovani.

Art. 47.

Al fine di ottenere un'azione indispensabile di appoggio da parte della famiglia, saranno svolte conferenze, relazioni e lezioni a carattere informativo e sociologico anche ai genitori degli alunni, ai loro familiari, d'intesa con il preside d'istituto, con il consiglio di classe e sentito il comitato scuola-famiglia.

Art. 48.

Presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, su orientamenti ed indicazioni del Provveditore agli studi e del preside, saranno svolte lezioni, colloqui e studi diretti alla informazione, formazione ed educazione dei giovani, al fine di renderli capaci di affrontare gli aspetti negativi del problema-droga.

Presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado sono promosse le attività più idonee al fine preventivo ed educativo, soltanto nelle classi o presso i singoli alunni, che presentano esigenze di interventi, previo accordo coi genitori e con il consiglio di classe.

TITOLO II

CONTROLLO, TRATTAMENTO CURATIVO
E DI RIABILITAZIONE

Art. 49.

Chiunque in modo illegale faccia uso personale di stupefacenti o di sostanze psicotrope, come tali classificate dalla legge, o loro preparati, o di sostanze idonee a produrre azione stupefacente, è sottoposto al controllo dell'autorità sanitaria e, se del caso, alla cura nelle forme disposte dall'autorità sanitaria stessa, secondo le varie procedure previste dagli articoli seguenti.

Art. 50.

L'autorità sanitaria interviene attraverso:

a) i « Centri regionali per le tossicosi da stupefacenti e da sostanze psicoattive » alle dipendenze dell'assessorato alla sanità di ciascuna Regione, i quali esercitano le competenze previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, ed ottemperano agli obblighi previsti dalla presente legge;

b) i « Centri per le tossicosi da stupefacenti e da sostanze psicoattive », che potranno essere istituiti presso enti ospedalieri o altri enti idonei, a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249;

c) i medici provinciali e gli ufficiali sanitari, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

Art. 51.

Ogni Regione è tenuta a promuovere la istituzione nella sua sede-capoluogo di un « Centro regionale per la cura delle tossicosi da stupefacenti e sostanze psicoattive ».

Qualora motivate esigenze sanitarie della popolazione lo richiedano, il « Centro regio-

nale » può essere istituito presso un capoluogo di provincia nel territorio della Regione.

Possono essere istituiti, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, altri Centri o ambulatori con personale specializzato, sia per ogni opportuno trattamento curativo che per la riabilitazione dopo la cura.

Tutti questi organismi dovranno svolgere la loro attività in stretto coordinamento e subordinazione con il « Centro regionale » previsto obbligatoriamente dal presente articolo e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato alla sanità.

Art. 52.

L'istituzione e la gestione dei « Centri regionali » possono essere affidate agli enti ospedalieri o ad altri enti che istituzionalmente svolgono azione di prevenzione e di assistenza di malattia.

Art. 53.

Le Amministrazioni degli enti presso i quali i Centri sono istituiti contribuiscono alla gestione dei Centri medesimi, mettendo a disposizione i locali, le attrezzature, il personale e i mezzi finanziari nei limiti delle possibilità di bilancio.

L'attività del Centro costituisce una gestione speciale dell'ente presso il quale è istituito.

Art. 54.

La Regione, in sede di prima applicazione della legge, provvede alla costituzione e al graduale funzionamento del Centro con l'utilizzo e nei limiti della parte del Fondo che sarà attribuita a ciascuna Regione dal Ministero della sanità a seguito della ripartizione della somma di cui al capitolo n. 1211 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1972.

La somma di cui al precedente comma sarà integrata, per quanto riguarda le attrezzature di ciascun Centro da un sussidio annuo da parte del Ministero della sanità, al quale sarà fatto fronte a carico dello stan-

ziamento iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Alla spesa per il funzionamento dei comitati previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1063 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 55.

Chiunque è colto in stato di alterazione psichica per uso di sostanze ritenute stupefacenti o psicoattive dalla presente legge o comunque risulta farne uso deve essere tradotto avanti l'ufficiale sanitario del più vicino comune perchè dia immediato corso agli interventi di cui agli articoli seguenti, salvo che concorrano fatti costituenti reato.

Art. 56.

Gli esercenti una professione sanitaria, gli esercenti la patria potestà o la tutela, gli insegnanti di scuola di qualsiasi ordine e grado, i dirigenti di associazioni giovanili che sono a conoscenza di persone affette da tossicomania o da intossicazione acuta o subacuta prodotta da stupefacenti o da sostanze psicotrope o che comunque facciano uso personale illecito di tali sostanze o preparati, sono tenuti a farne segnalazione entro due giorni all'ufficiale sanitario locale o al medico provinciale o al Centro regionale di cui all'articolo 51.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Uguale obbligo grava su tutti gli agenti o ufficiali della Pubblica sicurezza.

La segnalazione prevista dal presente articolo sostituisce, per gli esercenti una professione sanitaria, le denunce previste dall'articolo 717 del codice penale e dal testo unico della legge di pubblica sicurezza, per quanto riguarda le persone affette da intossicazione da sostanze stupefacenti, qualunque ne sia il grado di alterazione psichi-

ca o di durata o qualunque possa essere l'effetto.

Tutte le persone obbligate alla segnalazione prevista dal presente articolo, sono tenute a non rivelare a qualsivoglia altra persona il fatto e il contenuto della segnalazione stessa, nei limiti e con le conseguenze previste dall'articolo 622 del Codice penale, e hanno diritto di astenersi dal testimoniare a sensi dell'articolo 351 del codice di procedura penale.

Art. 57.

L'autorità sanitaria che riceve la segnalazione invita immediatamente la persona segnalata a sottoporsi ad ogni opportuno controllo ed esame medico.

Gli interventi diagnostici, ove possibile, devono essere effettuati presso il più vicino Centro regionale o direttamente a mezzo del medico provinciale o ufficiale sanitario.

L'interessato ha facoltà di far presenziare al ciclo degli interventi diagnostici un medico di sua fiducia.

In caso di diagnosi positiva il direttore del Centro o l'autorità sanitaria periferica redige un rapporto diagnostico e una relazione sulla vita familiare, professionale e sociale dell'interessato e quindi stabilisce, con precisa motivazione, se l'interessato deve sottoporsi ad una cura disintossicante o se deve essere mantenuto sotto sorveglianza medica.

Qualora gli interessati siano cittadini stranieri, l'autorità sanitaria, che effettua il controllo medico, deve comunicare, entro due giorni, ogni dato relativo alla persona e alla diagnosi eseguita alla Questura della propria provincia.

Art. 58.

Quando l'autorità sanitaria sulla base dei risultati diagnostici ritiene che l'interessato deve sottoporsi a una terapia disintossicante emette ordinanza nella quale, tenuta presente l'età dell'interessato e la gravità del caso, dispone l'eventuale ricovero presso idoneo centro ospedaliero, scelto, se possibile, in accordo con l'interessato. L'ordinan-

za è notificata all'interessato, all'esercente la patria potestà se si tratta di minore e alla direzione dello stabilimento ospedaliero.

Il medico di fiducia dell'interessato può inoltrare reclamo motivato contro l'ordinanza all'ufficio centrale stupefacenti entro tre giorni dalla notifica, e l'ufficio centrale deve decidere in via definitiva entro il termine perentorio di giorni dieci.

Il reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

La direzione dell'ospedale è tenuta a comunicare all'autorità sanitaria, che ha disposto il ricovero, la data di inizio e la durata probabile della cura. Deve dare comunicazione di ogni eventuale interruzione della cura entro due giorni dal fatto specificandone i motivi, e del termine della cura con indicazione dell'esito e delle ulteriori cure mediche prescritte.

L'autorità sanitaria controlla il decorso della cura dell'interessato e se questi durante il periodo di cura viene trasferito o si trasferisce in altra circoscrizione provinciale o regionale trasmette al medico provinciale o al Centro regionale del luogo, copia dei provvedimenti assunti e ogni opportuna notizia per il proseguimento della cura.

L'autorità sanitaria qualora la persona invitata al controllo non si presenti o quando, ordinata la cura, essa venga interrotta per fatto e colpa dell'interessato o quando questi compia atti in contrasto alla terapia prescritta o sfugga in qualsiasi modo al controllo medico, trasmette rapporto circostanziato all'autorità giudiziaria con copia di tutti i provvedimenti e referti clinici in precedenza intervenuti.

Art. 59.

Quando l'autorità sanitaria, sulla base dei risultati diagnostici, ritenga non farsi luogo a cura disintossicante, ma l'interessato debba essere mantenuto sotto sorveglianza medica, dispone, con provvedimento scritto, la forma della sorveglianza e la sua durata, salvo proroga, sia essa domiciliare o ambulatoriale, nomina un medico o assistente sociale, se possibile in accordo con l'interessato, che assume la responsabilità relativa.

Il medico o l'assistente sociale comunica immediatamente all'autorità sanitaria la data di inizio della sorveglianza, relazionando ogni mese sul decorso dei suoi controlli e sulla situazione psichica e sociale dell'interessato.

In caso di mutamento di domicilio dell'interessato, in pendenza di sorveglianza, l'autorità sanitaria trasmette al medico provinciale, nella cui circoscrizione si trova il nuovo domicilio, copia dei provvedimenti assunti ed ogni notizia opportuna in relazione al proseguimento della sorveglianza.

Nei casi previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, per quanto applicabili, l'autorità sanitaria rimette rapporto e documenti relativi all'autorità giudiziaria.

Art. 60.

Chiunque affetto da tossicosi da stupefacenti o psicofarmaci chieda spontaneamente a qualsiasi sanitario di essere sottoposto a cura disintossicante e di effettuarla nelle forme terapeutiche prescritte dall'autorità sanitaria, ha diritto di scelta per quanto attiene ospedali, cliniche e medici, deve soltanto comunicare mediante adeguati certificati sanitari al medico provinciale competente, l'inizio, la durata e l'esito della cura seguita nei luoghi e modi precedentemente prescritti o concordati.

In ogni caso permane l'obbligo del controllo continuativo di un medico o assistente sociale.

Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i centri sociali, le case di cura, gli ambulatori nonchè i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

L'interessato decade da ogni beneficio e la pratica sarà inviata all'autorità giudiziaria, qualora l'autorità sanitaria constati il verificarsi delle circostanze di cui all'ultimo comma dell'articolo 58.

Art. 61.

Di tutte le segnalazioni con riscontro diagnostico positivo, di tutti i rapporti e rela-

zioni annessi, di tutte le decisioni e provvedimenti presi da medici provinciali e ufficiali sanitari, intervenuti in conseguenza dell'applicazione degli articoli 57, 58 e 59, deve essere data immediata comunicazione, mediante copia della relativa documentazione, al Centro regionale territorialmente competente.

Il Centro regionale ha l'obbligo di controllare tutti i rapporti e relazioni pervenuti, allo scopo di modificare, se del caso, le varie decisioni, di intervenire per eventuali controlli diretti, con facoltà in questo caso di provvedere anche alla prescrizione di diverse decisioni terapeutiche.

Gli atti riguardanti gli anonimi, di cui all'articolo precedente, saranno trasmessi con la semplice indicazione di un numero progressivo e dell'anno in cui il caso si è verificato.

Art. 62.

Il Centro regionale deve tener esatto e fedele elenco di tutte le segnalazioni positive di cui all'articolo 57 pervenute direttamente o tramite i medici provinciali e gli ufficiali sanitari, con gli estremi delle singole sostanze e preparati che ne hanno dato causa, nonché di tutti i provvedimenti adottati.

Gli elenchi statistici sono trasmessi all'assessorato regionale per la sanità entro i primi quindici giorni di ciascun anno relativamente ai casi dell'anno precedente, nei modi e forme che dalla Giunta regionale saranno richiesti.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno le giunte regionali trasmettono all'Ufficio centrale degli stupefacenti le statistiche complete per la rispettiva circoscrizione con una relazione:

a) sui vari aspetti causali della tossicomania nella Regione;

b) sui presidi clinici-ospedalieri esistenti nella regione per la prevenzione e cura del fenomeno;

c) sulle varie iniziative prese e sulle eventuali da assumersi;

d) su tutti gli argomenti, iniziative e richieste che le Regioni intendono sottoporre all'esame del Ministero della sanità e dei Comitati tecnico e scientifico in materia di prevenzione, trattamento e recupero degli affetti da tossicomania in ogni sua diversa manifestazione.

Art. 63.

Le segnalazioni e le documentazioni previste dall'ultimo comma degli articoli 58 e 59 sono trasmesse all'ufficio del pubblico ministero del tribunale competente per territorio.

Il pubblico ministero, previa, se del caso, assunzione di ogni opportuna informazione, ordina l'esecuzione coattiva dell'intervento medico diagnostico o l'esecuzione dei provvedimenti sanitari e psico-terapeutici già pronunciati o interrotti, usufruendo dei poteri coercitivi previsti dall'articolo 77 del codice di procedura penale, e dispone ogni opportuna modalità perchè tutto il decorso della cura e della sorveglianza avvenga a sua continua e completa cognizione, dando periodiche notizie al Centro regionale.

In qualsiasi momento l'autorità sanitaria può sottoporre l'interessato ad ulteriori riscontri terapeutici, e quindi ordinare modifiche al trattamento precedente, dandone comunicazione al pubblico ministero per l'esercizio dei poteri a lui riconosciuti dal presente articolo.

Art. 64.

Nessuna azione può essere iniziata dal pubblico ministero per i fatti di cui all'articolo 49 nei confronti di coloro, che, in ottemperanza ai suoi provvedimenti, si saranno sottoposti al trattamento o alla sorveglianza, seguendo fino al termine tutte le misure prescritte dall'autorità sanitaria.

Il provvedimento del pubblico ministero, di cui all'articolo precedente, è dichiarato revocato per intervenuto esito positivo del trattamento, sempre che tale circostanza sia comprovata dalla direzione del Centro regionale e, se opportuno, dopo ulteriore con-

trollo, dal parere di un consulente richiesto dal pubblico ministero.

Art. 65.

Il pubblico ministero quando constata che per fatto o colpa dell'interessato non hanno avuto applicazione i provvedimenti previsti dall'articolo 63, provvede ad immediata istruttoria, dichiara la pericolosità sociale del soggetto, promuove l'applicazione di una misura di sicurezza nei modi previsti dall'articolo 634 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al giudice di sorveglianza, con contemporanea comunicazione al Centro regionale.

Art. 66.

Le misure di sicurezza, previste dall'articolo 215 del codice penale, sono limitate, per gli effetti della presente legge, alle seguenti:

- 1) ricovero in casa di cura;
- 2) ricovero in ospedale psichiatrico;
- 3) la libertà vigilata con affidamento a istituto di assistenza sociale;
- 4) l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Art. 67.

Il giudice di sorveglianza competente a sensi dell'articolo 635 del codice di procedura penale, esaminati gli atti, ordina l'applicazione della misura amministrativa di sicurezza che, a seguito di sua richiesta, gli sarà indicata dal Centro regionale.

Il giudice di sorveglianza ordina contemporaneamente le modalità dell'esecuzione

della misura di sicurezza, perchè l'interessato possa essere sottoposto, con carattere di immediatezza e continuità, alle prescrizioni in precedenza dettate dall'autorità sanitaria, e la durata provvisoria, anche in deroga a quanto previsto dal codice penale, come a lui indicato dal Centro regionale.

Sono fatti salvi, a favore dell'interessato, i diritti previsti dagli articoli 640 e 641 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Allo straniero, quale misura di sicurezza, si applica l'espulsione dallo Stato a norma delle leggi vigenti.

Art. 68.

Alla scadenza del termine provvisorio della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza provvede al riesame dello stato di pericolosità dell'interessato, in concorso con il Centro regionale, per le determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 208 del codice penale.

La revoca della misura di sicurezza può essere disposta soltanto su conforme parere del Centro regionale.

Art. 69.

Dopo la revoca della misura di sicurezza l'interessato rimane sotto il controllo dell'autorità sanitaria per tutto il periodo di tempo che il Centro regionale riterrà opportuno allo scopo di applicare all'interessato gli idonei trattamenti dopo-cura al fine del suo riadattamento e della sua reintegrazione sociale.

Art. 70.

È abrogata la legge 22 ottobre 1954, numero 1041.

Sono abrogati gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale.

TABELLA I

ELENCO DELLE SOSTANZE

| DCI | Altri nomi comuni o usuali | Composizione chimica |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| — | — | — |
| 1. | DET | <u>N</u> , <u>N</u> -dietiltriptamina |
| 2. | DMHP | idrossi (dimetil-1, 2 etil)-3 tetraidro-7, 8, 9, 10 trimetil-6, 6, 9 6H-dibenzo [b, d] pirano |
| 3. | DMT | <u>N</u> , <u>N</u> -dimiltriptamina |
| 4. (+) Lisergide | LSD, LSD-25 | (+) <u>N</u> , <u>N</u> -dietil-lisergamide (dietilamide dell'acido dextro-lisergico) |
| 5. | Mescalina | trimetossi-3, 4, 5 feniletilamina |
| 6. | Paraesil | idrossi-1 n-esil-3 tetraidro-7, 8, 9, 10 trimetil-6, 6, 9 6H-dibenzo [b, d] pirano |
| 7. | Psilocina, psilotsin | (dimetilamino-2 etil)-3 idrossi-4 indolo |
| 8. Psilocibina | | fosfato di acido (dimetilamino-2 etil)-3 indolil-4 |
| 9. | STP, DOM | amino-2 (dimetossi-2,5 metil-4) fenil-1 propano |
| 10. | Tetraidrocannabinolo in tutti gli isomeri | idrossi-1 pentil-3 tetraidro-6a, 7, 10, 10a trimetil-6, 6, 9 6H-dibenzo [b, d] pirano |

TABELLA II

ELENCO DELLE SOSTANZE

| DCI | Altri nomi comuni o usuali | Composizione chimica |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| — | — | — |
| 1. Amfetamina | | (±)-amino-2 fenil-1 propano |
| 2. Dexamfetamina | | (+)-amino-2 fenil-1 propano |
| 3. Metamfetamina | | (+)-metilamino-2 fenil-1 propano |
| 4. Metilfenidate | | fenil-2 (piperidil-2)-2 acetato di metiie |
| 5. Fenciclidina | | (fenil-1 cicloesil)-1 piperidina |
| 6. Fenmetrazina | | metil-3 fenil-2 morfolina |

TABELLA III

ELENCO DELLE SOSTANZE

| DCI | Altri nomi comuni o usuali | Composizione chimica |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| — | — | — |
| 1. Amobarbital | | acido etil-5 (metil-3 butil)-5 barbiturico |
| 2. Ciclobarbital | | acido (cicloesene-1 y1-1)-5 etil-5 barbiturico |
| 3. Glutetimide | | etil-2 fenil-2 glutarimide |
| 4. Pentobarbital | | acido etil-5 (metil-1 butil)-5 barbiturico |
| 5. Secobarbital | | acido allil-5 (metil-1 butil)-5 barbiturico |

TABELLA IV

ELENCO DELLE SOSTANZE

| DCI | Altri nomi comuni o usuali | Composizione chimica |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| — | — | — |
| 1. Amfepramone | | (dietilamino)-2 fenil-1 propione |
| 2. Barbital | | acido dietil-5, 5 barbiturico |
| 3. | Éthchlorvynol | etilclorovinil-2 etinilcarbinolo |
| 4. Etinamate | | carbamato d'etinil-1 cicloesile |
| 5. Meprobamato | | dicarbamato di metil-2 propil-2 propandio- lo-1, 3 |
| 6. Metaqualone | | metil-2 o-tolil-3 3H-quinazolinone-4 |
| 7. Metilfenobarbital | | acido etil-5 metil-1 fenil 5 barbiturico |
| 8. Metilprilone | | dietil-3, 3 metil-5 piperidinedione-2, 4 |
| 9. Fenobarbital | | acido etil-5 fenil-5 barbiturico |
| 10. Pipradol | | difenil-1, 1 (piperidil-2)-1 metanolo |
| 11. | SPA | (—)-dimetilamino-1 difenil-1, 2 etano |

DISEGNO DI LEGGE n. 849

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

Art. 1.

(Controllo - Vigilanza - Direttive)

La coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito e la detenzione, in qualsiasi forma, di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Ministero della sanità.

Sono sottoposte, altresì, al controllo ed alle direttive del Ministero della sanità la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'azione di vigilanza, di controllo e di direttiva delle attività indicate dai precedenti commi è esercitata dal Ministero della sanità.

Art. 2.

(Attribuzioni del Ministero della sanità)

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge, il Ministero della sanità ha il compito di curare i rapporti, sul piano internazionale, con la commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'organo internazionale di controllo stupefacenti della Organizzazione delle Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Esso provvede altresì:

a) a predisporre gli atti di autorizzazione, nonché quelli per la sospensione e la revoca degli stessi nei casi previsti dalla presente legge;

b) a riferire al comitato interministeriale di cui al successivo articolo 3 nonché al Consiglio superiore di sanità sulle questioni che devono essere sottoposte al rispettivo esame;

c) a predisporre la compilazione delle tabelle di cui al successivo articolo 5, a curare il tempestivo aggiornamento e a predisporre, annualmente, l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) a curare l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso le ditte autorizzate, ai fini della compilazione del rapporto annuale;

e) a stabilire i contenuti dei formulari che devono essere compilati dalle ditte autorizzate e di quelli a fini statistici;

f) ad elaborare i criteri generali, di indirizzo e di coordinamento per la lotta contro le tossicosi da sostanze stupefacenti e psicotrope;

g) a collaborare sul piano tecnico con il Ministero dell'interno e con gli organi di polizia per la predisposizione di efficaci mezzi di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

h) a promuovere le iniziative, impartire le disposizioni, adottare i provvedimenti di carattere tecnico amministrativo che si rendono necessari in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope;

i) a svolgere utile azione di propaganda per la prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la rieducazione e riabilitazione dei soggetti già sottoposti a cura. Per l'azione di propaganda da svolgere nelle scuole o negli istituti dipendenti da altri Ministeri o enti, il Ministero della sanità provvede d'intesa con i Ministeri interessati o con quelli che han-

no la vigilanza sugli enti. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Ministero della sanità può anche richiedere la collaborazione degli uffici dei medici provinciali e degli enti od organismi sanitari locali.

Art. 3.

(Comitato interministeriale)

Presso il Ministero della sanità è istituito un comitato interministeriale con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie amministrazioni interessate alla vigilanza e al controllo della produzione, fabbricazione, commercio e impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative preparazioni e alla repressione delle attività illecite; formulare proposte o dare pareri nelle materie disciplinate dalla presente legge, comprese quelle relative all'attività di prevenzione, cura e recupero delle persone tossicodipendenti; stabilire programmi e mezzi per l'azione di propaganda prevista dalla lettera i) dell'articolo precedente.

Art. 4.

(Composizione del comitato interministeriale)

Il comitato interministeriale, di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro della sanità o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato ed è composto da:

tre direttori generali del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

tre rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui un funzionario del centro di coordinamento per le operazioni di polizia criminale (Criminalpol) e un ufficiale dell'Arma dei carabinieri designato dal comando generale;

un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia;

tre rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui un ufficiale della guardia di finanza designato dal comando generale e un funzionario della direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro della sanità su designazione dei rispettivi Ministeri, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire.

Il comitato si riunisce presso il Ministero della sanità, in sessione ordinaria, una volta ogni trimestre.

Può riunirsi ogni altra volta per disposizione del Ministro, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

È in facoltà del Ministro della sanità di far intervenire in singole adunanze del comitato, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta alta competenza nella materia estranee al comitato stesso.

Art. 5.

(Tabelle delle sostanze soggette a controllo)

Le sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo 6, in quattro tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3 e il Consiglio superiore di sanità.

Le tabelle indicate nel precedente comma sono aggiornate almeno ogni anno anche in base a quanto previsto da convenzioni e accordi internazionali.

Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal primo comma del presente articolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

Art. 6.

(Particolarità concernenti le tabelle)

L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni nelle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

1) nella tabella I devono essere indicati:

a) l'oppio ed i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, cioè estraibili dal papavero sonnifero; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi chimica che siano riconducibili per struttura chimica e per effetti a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

b) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione stupefacente da queste estraibili; le sostanze ad azione stupefacente ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra-indicati, nonchè quelle ottenibili per sintesi, che per struttura chimica od azione stupefacente siano analoghe alle precedenti;

c) le sostanze allucinogene naturali o sintetiche;

d) ogni altra sostanza che abbia gravità di effetti sul sistema nervoso centrale e capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine, o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

e) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d);

2) nella tabella II devono essere indicate:

a) le sostanze oppiacee ed eventuali derivati che abbiano effetto sul sistema nervoso centrale e capacità di determinare una

dipendenza fisica o psichica di grado minore rispetto a quelle indicate nella tabella I;

b) la *cannabis* e la resina di *cannabis*;

c) le sostanze di tipo amfetaminico che abbiano gravità di effetti sul sistema nervoso centrale e capacità di indurre dipendenza fisica e psichica;

d) ogni altra sostanza che possa essere assimilata a quelle sopraindicate;

e) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d);

3) nella tabella III devono essere indicate:

a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano capacità di indurre dipendenza fisica o psichica nonchè ogni altra sostanza ad esse assimilabili;

b) le preparazioni di cui alla precedente lettera a);

4) nella tabella IV devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze indicate nelle prime tre tabelle, quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e le modalità del loro impiego, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione.

Le sostanze, infine, devono essere indicate con la denominazione comune internazionale e, ove esista, con il nome chimico; sono indicati altresì i relativi sali, esteri, eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui abbiano azione stupefacente.

Art. 7.

(Elenco delle imprese autorizzate)

L'elenco aggiornato delle imprese autorizzate alla produzione, alla fabbricazione, al commercio e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
SOSTANZE SOGGETTE A CONTROLLO

NORMA GENERALE

Art. 8.

(Obbligo di autorizzazione)

Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 5, deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope sia per l'acquisto, la vendita o la somministrazione di dette sostanze in dose e forma di medicinali.

L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministero della sanità in conformità delle convenzioni internazionali.

CAPO I

DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE

Art. 9.

(Coltivazione e produzione)

L'autorizzazione di cui al precedente articolo non può essere concessa per la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana e di funghi allucinogeni, salvo che per finalità scientifiche.

La coltivazione del papavero (*papaverum sonniferum* L.), la raccolta delle capsule di papavero, l'estrazione di oppio grezzo pos-

sono aver luogo soltanto a seguito di autorizzazione.

Il Ministro della sanità, nel concedere la autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza nonchè, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita dalla tariffa allegata al decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 641, contenente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Il decreto ministeriale di autorizzazione è comunicato in copia alla direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al comando generale della guardia di finanza e al comando dei carabinieri.

Art. 10.

(Obblighi degli autorizzati)

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettua la coltivazione, la raccolta o la estrazione, di cui al secondo comma del precedente articolo 9, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e con la multa da lire 300 mila a lire 2 milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da lire 800 mila a lire 3 milioni se la coltivazione, la raccolta o l'estrazione concernono le piante o i funghi di cui al primo comma del precedente articolo 9.

In ogni caso la coltivazione illegale è confiscata e messa a disposizione del Ministero della sanità.

Chiunque non osservi le condizioni e le garanzie alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila.

CAPO II

DELLA FABBRICAZIONE

Art. 11.

(Quote di fabbricazione)

Il Ministro della sanità, entro il mese di dicembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascuna impresa autorizzata alla fabbricazione.

Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità autorizzate.

Le eccedenze devono essere denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui esse si sono verificate e devono essere computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

(Fabbricazione)

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero produrli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato al primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

Art. 13.

(Autorizzazione alla fabbricazione)

Il decreto di autorizzazione alla fabbricazione è trasmesso in copia alla direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al comando generale della Guardia di finanza e al comando generale dell'Arma dei carabinieri, che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza a norma del successivo articolo 64.

L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonchè per la vendita dei prodotti ottenuti.

Chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con multa non inferiore a lire 1 milione.

Chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 2 milioni.

Art. 14.

*(Idoneità dell'officina
ai fini della fabbricazione)*

Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione degli stupefacenti o delle sostanze psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo nonchè di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime stupefacenti o psicotrope.

Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 15.

(Controllo sui cicli di lavorazione)

Presso ciascuna impresa, autorizzata alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della guardia di finanza per il controllo dell'entrata o dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

La vigilanza da parte di detto personale può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità previa intesa con il comando generale della guardia di finanza, anche presso singole imprese autorizzate all'impiego di dette sostanze.

Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo e, quando la lavorazione prosegua durante la notte, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo.

Art. 16.

(Controllo sulle materie prime)

Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di alcuni stupefacenti o sostanze psicotrope.

CAPO III

DELL'IMPIEGO

Art. 17.

(Impiego)

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità da stabilire con il regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

Il Ministero della sanità accerta se i locali adibiti alla preparazione siano idonei, oltre che all'impiego, alla custodia delle materie prime e dei relativi prodotti affini.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il decreto di autorizzazione, contenente i dati richiesti per la domanda dal primo comma del presente articolo, è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo occorrenti, nonchè per la vendita delle preparazioni ottenute.

Le spese relative agli accertamenti di cui al terzo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

CAPO IV

DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 18.

(Commercio all'ingrosso)

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità.

Per le preparazioni l'obbligo dell'autorizzazione è limitato a quelle contenenti le sostanze di cui alle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6.

L'autorizzazione al commercio per ciascun deposito o filiale deve essere richiesta con separata domanda.

Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e preparazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

CAPO V

OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE OFFICINE

Art. 19.

(Trasmissione di notizie e dati annuali)

I titolari delle officine che fabbricano o impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope e i commercianti all'ingrosso devono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero della sanità su moduli da questo predisposti, i dati riassuntivi:

a) delle quantità di materie prime messe in lavorazione;

b) delle quantità di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni recupero di residui, con la resa nei confronti delle materie prime;

c) del movimento di entrata e di uscita di ogni singola sostanza stupefacente o psicotropa;

d) delle sostanze utilizzate per la preparazione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno.

In caso di trasgressione degli obblighi di cui al precedente comma, il Ministero della sanità può sospendere l'autorizzazione per un periodo di tempo non superiore a mesi sei.

Art. 20.

(Trasmissione di notizie e dati trimestrali)

Ogni impresa autorizzata a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope è obbligata a fornire al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere alle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni richieste dal presente articolo e dal precedente articolo 19 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire cento mila ad un milione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA DISTRIBUZIONE

CAPO I.

VENDITA, ACQUISTO, SOMMINISTRAZIONE

Art. 21.

(Della vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni)

La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle preparazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 18, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, nonchè a titolari o direttori di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.

In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza.

I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici e ai veterinari campioni di tali specialità.

L'invio delle specialità medicinali di cui al precedente comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti commi è punito con la ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

La cessione di buoni acquisto a qualsiasi titolo è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Art. 22.

(Confezioni per la vendita)

Il Ministero della sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologica, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

La disposizione che precede non si applica alle preparazioni destinate esclusivamente all'esportazione.

Art. 23.

(Modalità di consegna)

La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte delle imprese autorizzate a commerciarle, deve essere fatta:

1) personalmente all'intestatario della autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità personale, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'impresa, e segnando gli estremi del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'impresa, debitamente da questa autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente;

3) a mezzo pacco postale assicurato;

4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella tabella I, prevista dal precedente articolo 6, e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza.

La comunicazione, di cui al precedente comma, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati.

Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti, la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza, la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per la consegna di preparazioni galeniche o specialità medicinali contenenti sostanze sottoposte a controllo.

Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope in modo diverso da quelli previsti nel presente articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinquecentomila a un milione.

Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonchè, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente comma è punita con l'ammenda da lire centomila a lire ottocentomila.

Art. 24.

(Campioni gratuiti)

La richiesta di campioni gratuiti prevista dal quarto comma del precedente articolo 21 deve indicare il numero di iscrizione del richiedente all'albo professionale e deve essere conservata in copia dal richiedente medesimo per tre anni.

I direttori e i titolari di cui all'articolo 25, nonchè i direttori degli istituti di cui all'articolo 32 della presente legge, per la necessità dei rispettivi ospedali, ambulatori, gabinetti o istituti, utilizzano apposito modulo di richiesta e annotano il movimento dei campioni gratuiti nel registro di carico e scarico.

I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope devono inviare al Ministero della sanità riepiloghi semestrali, al 30 giugno e al 31 dicembre, dei campioni gratuiti di dette specialità

distribuiti durante il semestre, indicando le relative quantità e, per ciascun destinatario, il nominativo, il recapito e il numero di iscrizione all'albo ovvero la denominazione e la sede dell'istituto, ambulatorio o gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie.

L'invio dei campioni è effettuato con le modalità di cui al precedente articolo 23.

È fatto divieto di inviare campioni di stupefacenti sotto forma di sostanze come tali nonchè sotto forma di preparati galenici.

Art. 25.

(Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi)

I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti e gabinetti predetti.

I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma del presente articolo debbono inoltre tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria regionale.

Art. 26.

(Obblighi dei medici e dei veterinari)

I medici ed i veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dal precedente articolo 6, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte le lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici e dei veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al paziente.

Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, il domicilio del medico o del veterinario da cui è rilasciata e la precisazione dell'eventuale numero telefonico.

Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio, la prescrizione non può essere più spedita.

Di ciascuna prescrizione, il medico o il veterinario deve conservare, per la durata di cinque anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: « copia per documentazione ».

Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuo-previdenziale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: « copia per l'ente mutualistico ».

Art. 27.

(Minore degli anni 18: divieto di consegna)

È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6 a persona di età inferiore a 18 anni.

Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 28.

(Obblighi del farmacista)

La vendita delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dal precedente articolo 6 deve essere effettuata dal farmaci-

sta con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente, che non deve essere di età inferiore ai 18 anni, e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dell'articolo 26 e nella quantità prescritta e non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanza deve essere disciolta o intimamente miscelata nell'eccipiente.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nel precedente articolo 26, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi del successivo articolo 55.

Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dell'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

CAPO II

DISCIPLINA PER I CASI DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 29.

(Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili)

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegata alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa

deve precisare il nome o il numero del natante, nonchè il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: « spedita il giorno ... ».

Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di cinque anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 30.

(Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro)

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonchè il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

Si osservano, per la destinazione delle tre copie della richiesta, le disposizioni previste dal successivo articolo 55.

Il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di cinque anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 31.

(Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso)

Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste nei precedenti articoli 29 e 30, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione alla detenzione di dette preparazioni per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonchè le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

CAPO III

RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

Art. 32.

(Istituti di ricerca scientifica - Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e di sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministero della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto all'ufficio medesimo in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta nonchè, con la relazione scritta, al

termine del ciclo di ricerca e di sperimentazione e all'atto del rinnovo della richiesta. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

Nel caso di acquisto di stupefacenti da effettuarsi all'estero si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 della presente legge.

Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori.

Gli autorizzati sono obbligati ad annotare in apposito registro almeno le seguenti indicazioni:

- a) estremi dell'atto di autorizzazione;
- b) quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
- c) precisazioni circa l'effettiva utilizzazione delle sostanze medesime.

Art. 33.

(Pena per i contravventori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle norme stabilite nei precedenti articoli 24, 25, 26, 29, 30 e 32 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

TITOLO IV

DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

Art. 34.

(Disposizioni generali)

L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dalle imprese autorizzate alla coltivazione delle piante di cui al precedente articolo 9, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè,

a soli fini di ricerca scientifica e di sperimentazione, a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo 32.

Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

Il permesso rilasciato per ogni singola operazione ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativo inferiore a quello assegnato.

Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

Le norme previste dalla presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta l'introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministero della sanità, a paese diverso da quello risultante sul permesso di esportazione e su quello di transito.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per le preparazioni contenenti le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6.

Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente articolo 23.

CAPO I

DELL'IMPORTAZIONE

Art. 35.

(Domanda per il permesso di importazione)

Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda

direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

Art. 36.

(*Importazione*)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

L'eventuale inoltrato dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato destinato ad accogliere il prodotto.

L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni ai sensi del sesto comma del successivo articolo 38, a richiedere il pronto intervento del comando della guardia di finanza.

La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dando nello stesso tempo comunicazione scritta dell'arrivo al Ministero della sanità, al competente comando della guardia di finanza ed all'importatore.

Art. 37.

(*Sdoganamento
e bolletta di accompagnamento*)

La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel penultimo comma del precedente articolo e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di

importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una « bolletta di accompagnamento » riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita entro il termine specificato nella bolletta stessa dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità ed il comando della guardia di finanza competente.

Trascorso il termine perentorio assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le preparazioni di cui alle tabelle II e III previste dal precedente articolo 6.

Art. 38.

(*Prelevamento dei campioni*)

Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I e II previste dal precedente articolo

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo 6, la dogana preleva quattro separati campioni con le seguenti modalità.

Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 40 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 60 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi 3 per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I sopra indicata.

I singoli campioni devono essere chiusi in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della guardia di finanza.

Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Art. 39.

(Analisi dei campioni)

L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60

giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore e a sue spese.

I residuati e i campioni non richiesti sono considerati abbandonati e restano a disposizione del Ministero della sanità.

Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

CAPO II

DELL'ESPORTAZIONE

Art. 40.

(Domanda per il permesso di esportazione)

Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità.

La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

Art. 41.

(Esportazione)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione.

Copia del permesso è inoltrata alle com-

petenti autorità del paese di destinazione, tramite il Ministero degli affari esteri.

Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirli ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nei precedenti commi.

La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

CAPO III

DEL TRANSITO

Art. 42.

(Domanda per il permesso di transito)

Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di provenienza.

I documenti preveduti alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere esibiti in fotocopione o in copia, purchè vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Art. 43.

(Transito)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perchè la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonchè alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

PARTE SECONDA
DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE
DI ATTIVITÀ ILLECITE

TITOLO I
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO I
REQUISITI E VALIDITÀ TEMPORALE

Art. 44.

(Requisiti subiettivi per chi intende chiedere l'autorizzazione - Validità temporale della stessa)

Le autorizzazioni previste dalla presente legge per la coltivazione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto a imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico della azienda.

Nel caso di imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

Tuttavia, nel caso di morte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità di persona all'uopo designata in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo hanno validità biennale e sono soggette alla prescritta tassa di concessione governativa.

Art. 45.

(Rinnovo delle autorizzazioni)

La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

CAPO II

DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 46.

(Revoca e sospensione facoltativa dell'autorizzazione)

Salva l'eventuale azione penale, e salvo quanto previsto dal comma terzo del precedente articolo, in caso di accertata irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della estrazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare

o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministero della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

La stessa disposizione si applica nel caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope verificatosi anche per colpa del personale addetto.

Nei casi previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione della autorizzazione da uno a sei mesi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla Questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della Guardia di finanza.

Nel caso che le irregolarità indicate nel primo comma concernino esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministero della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 47.

(Revoca obbligatoria dell'autorizzazione)

L'autorizzazione deve essere revocata nel caso che il titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società sia condannato per delitti previsti dalla presente legge, per delitti non colposi contro la persona puniti con la pena della reclusione ovvero per delitti contro la fede pubblica o il patrimonio o sia in stato di custodia preventiva da oltre tre mesi.

Qualora l'ipotesi prevista nel precedente comma si verifichi nei confronti del direttore tecnico o del preposto alla filiale o al deposito, l'autorizzazione deve essere altresì revocata se il condannato non è sostituito nell'incarico entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il provvedimento di revoca è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla Questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della Guardia di finanza.

Art. 48.

(Provvedimenti provvisori)

Nel caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge, l'autorità sanitaria regionale, indipendentemente dalla denuncia all'Autorità giudiziaria per il relativo procedimento penale, ordina la chiusura, per un periodo non superiore a giorni 30, della farmacia ove sono state consumate le trasgressioni stesse, salvo che si tratti di farmacia unica nel territorio del comune.

Il provvedimento di chiusura è comunicato alla Questura competente per territorio.

Art. 49.

(Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate)

Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministero della sanità, salvo quanto previsto dal successivo articolo 50, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonchè al ritiro del decreto di autorizzazione.

Art. 50.

(Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Nell'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo 49, il Ministero della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altre imprese autorizzate o a farmacie, nominativamente indicati.

Le sostanze predette deteriorate devono essere distrutte.

Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite allo Stato ed uti-

lizzate con le procedure e modalità di cui al successivo articolo 51.

Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Art. 51.

(Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite)

Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate per ragioni di condanna penale o acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo 50 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuandone, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato alla Cassa depositi e prestiti a disposizione del proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

CAPO III

DELLA DESTINAZIONE DEGLI STUPEFACENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Art. 52.

(Commissione per la determinazione degli stupefacenti confiscati)

È istituita presso il Ministero della sanità la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità.

Detta commissione è costituita con decreto del Ministro della sanità di triennio in

triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno.

Art. 53.

(Compiti della commissione)

La commissione di cui al precedente articolo 52 ha le seguenti attribuzioni:

a) procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

b) determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;

c) determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;

d) determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui al punto c);

e) destina, per scopo di studio, all'Istituto superiore di sanità e ad istituti scientifici in genere, o, per scopo di addestramento alle Forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

f) procede alla distribuzione degli stupefacenti non utilizzabili.

Art. 54.

(Composizione della commissione)

La commissione indicata nell'articolo 52 è composta da:

a) il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità o, per sua delega, un funzionario dei ruoli tecnici del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente;

b) un funzionario chimico del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a chimico superiore, appartenente all'Ufficio centrale stupefacenti;

c) un funzionario amministrativo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a direttore di sezione;

d) un ufficiale chimico-farmacista della sanità militare del Ministero della difesa;

e) un ufficiale della Guardia di finanza;

f) un rappresentante dei seguenti Ministeri: tesoro, finanze, pubblica istruzione, industria, commercio e artigianato, commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri;

g) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanità di qualifica non inferiore a ricercatore aggiunto;

h) un esperto nella lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti, anche estraneo all'Amministrazione dello Stato, ed un funzionario di Pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designati dal Ministro dell'interno.

In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione può nominare nel proprio seno una sottocommissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

TITOLO II

DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

CAPO I

REGISTRI E BUONI ACQUISTO

Art. 55.

(Buoni acquisto)

Ogni buono acquisto di cui al bollettario previsto dal primo comma dell'articolo 21 della presente legge deve essere utilizzato

per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 56.

(Registri di entrata e uscita e di lavorazione)

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle preparazioni di cui alle tabelle I e II previste dal precedente articolo 6 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e delle preparazioni predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal sindaco, il quale riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

Le ditte autorizzate alla fabbricazione di stupefacenti devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

I registri devono essere conservati, da parte delle imprese autorizzate alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal

giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

Chiunque non ottemperi alle norme dei precedenti commi è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.

Art. 57.

(Registro di entrata e di uscita per le imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Nel registro di entrata e uscita, previsto dal primo comma del precedente articolo 56 per le imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ciascuna operazione di entrata e di uscita o anche di passaggio in lavorazione deve essere registrata in ordine cronologico, secondo una unica progressione numerica.

Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

Art. 58.

(Registro di lavorazione)

Il registro di lavorazione, previsto dal secondo comma del precedente articolo 56, deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

Art. 59.

(Registro di entrata e uscita per le imprese autorizzate all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni e per le farmacie)

I registri di entrata e di uscita, previsti dal primo comma del precedente articolo 56 per le imprese autorizzate all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, per le imprese autorizzate al commercio di dette sostanze e delle preparazioni di cui alle tabelle I e II previste dall'articolo 6 e per le farmacie, devono essere conformi a modelli predisposti dal Ministero della sanità ed approvati con decreto del Ministro.

Art. 60.

(Registro di carico e scarico per i medici chirurghi, le navi mercantili e i cantieri di lavoro)

Nel registro di carico e scarico previsto dai precedenti articoli 25, 29 e 30 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome e il domicilio dell'infermo, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi e i sintomi. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e di scarico.

Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria regionale competente per territorio o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI TIPI DI REGISTRO

Art. 61.

(Modalità di tenuta dei registri)

I registri previsti dalla presente legge devono essere tenuti secondo le modalità stabi-

lite nel regolamento previsto dal successivo articolo 93.

Art. 62.

(Perdita, smarrimento o sottrazione)

In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorità sanitaria regionale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

TITOLO III

NORME PER LA VIGILANZA

CAPO UNICO

DELLA VIGILANZA E DELL'OBBLIGO DI ESIBIZIONE
DI DOCUMENTI

Art. 63.

(Organi e modalità della vigilanza)

La vigilanza presso le imprese autorizzate alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate:

a) almeno ogni due anni presso le imprese autorizzate alla fabbricazione;

b) almeno ogni tre anni presso le imprese autorizzate all'impiego;

c) almeno ogni cinque anni presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso;

d) con la periodicità e le modalità previste dal successivo articolo 64 per le imprese autorizzate alla coltivazione.

Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove vengono fabbricate, impiegate, commerciate o comunque detenute sostanze stupefacenti o psicotrope.

I militari della guardia di finanza possono eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso le imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di frode.

Art. 64.

(Vigilanza sulla coltivazione, raccolta ed estrazione di stupefacenti)

Ai fini della vigilanza sulle attività previste dall'articolo 9 della presente legge, i militari della guardia di finanza svolgono controlli periodici presso le coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

Per l'applicazione dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno fa-

coltà di accedere in qualunque tempo nelle coltivazioni, nonchè nei locali di custodia dei prodotti stupefacenti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di scoprire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione di prodotti stupefacenti. Ove accertino l'esistenza di coltivazione abusiva, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle piante stesse dopo averne reperato appositi campioni.

Art. 65.

(Obbligo di esibizione di documenti)

Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonchè i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 66.

(Opposizione alle ispezioni - Sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non consente l'accesso od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 63 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi rifiuta o fa opposizione ai controlli, agli accessi ed agli altri atti previsti dall'articolo 64, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 65 della presente legge.

TITOLO IV

NORME PER LA REPRESSIONE

CAPO I

DELLE ATTIVITÀ ILLECITE E DEI REATI

Art. 67.

(Organi di prevenzione e repressione del traffico illecito)

L'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti è demandata agli organi di polizia, in conformità alle leggi vigenti.

La direzione generale della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno, il comando generale dell'Arma dei carabinieri ed il comando generale della Guardia di finanza coordinano tra loro la propria attività e quella dei dipendenti uffici e comandi presso il Ministero dell'interno:

a) designando per tale compito funzionari ed ufficiali di collegamento dei rispettivi organi operativi centrali;

b) promuovendo ogni opportuna iniziativa al fine di curare la preparazione e l'impiego di personale specializzato ad operare nel settore;

c) mantenendo stretti contatti con il Ministero della sanità per lo scambio di informazioni e per quant'altro ritenuto utile ai fini dell'applicazione delle disposizioni legislative in materia.

I predetti organi curano, altresì, ogni opportuno sistema di centralizzazione delle informazioni per una più efficace realizzazione delle finalità di cui al primo comma del presente articolo.

Le comunicazioni con uffici centrali o servizi similari di altri Stati, aventi competenza in materia, devono avvenire tramite i competenti canali del Ministero dell'interno.

Art. 68.

(Attività illecite e pene relative)

Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope o relative preparazioni, di cui alla tabella I prevista dall'articolo 6 della presente legge, è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa da lire 3 milioni a lire 50 milioni.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui all'articolo 8 della presente legge, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito ed esportazione effettuata da chi, pur essendo munito dell'autorizzazione, non sia in possesso del permesso indicato nell'ultimo comma del citato articolo 8.

Se il fatto è commesso nei confronti di persona di età inferiore agli anni diciotto, le pene indicate nei commi precedenti sono aumentate di un terzo.

La condanna importa la confisca delle sostanze e preparati sequestrati nonché la chiusura dei locali, ove si sia verificato il fatto, per un periodo da uno a tre anni.

La chiusura dei locali, di cui al precedente comma, può essere adottata con provvedimento cautelare del prefetto territorialmente competente o del Ministro della sanità, qualora si tratti di esercizi aperti o condotti in base a provvedimento di quest'ultimo. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 69.

(Altre attività illecite)

Se taluno dei fatti preveduti dal precedente articolo 68 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni

classificate nella tabella II ovvero sostanze e preparazioni indicate nella tabella III, di cui all'articolo 6 della presente legge, si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 2 milioni a lire 8 milioni.

Si applicano, altresì, le disposizioni del terzo e quarto comma dello stesso articolo 68.

Art. 70.

(Agevolazione dolosa dell'uso ed uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni)

Chiunque, senza essere concorso in uno dei delitti preveduti dagli articoli precedenti, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire due milioni a dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persone in età minore.

Chiunque accede nei locali previsti dal primo comma del presente articolo per darsi all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire trecentomila a un milione.

Art. 71.

(Uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni)

Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, fa comunque uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni è punito con la multa da lire trecentomila a un milione e con la reclusione fino ad un anno.

Le pene previste dai precedenti commi si applicano congiuntamente nel caso di recidiva specifica.

Nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo e dall'ultimo comma del precedente articolo 70 non si fa luogo tutta-

via alla denuncia nè a procedimento penale, se l'interessato avanza richiesta di trattamento sanitario ai sensi degli articoli 79 e 83 della presente legge, salvo sempre, ove ne ricorra il caso, l'applicazione del quarto e del quinto comma del successivo articolo 85.

Le disposizioni della prima parte del precedente comma non si applicano nei confronti di persona che si trova nelle condizioni previste dall'ultimo comma del successivo articolo 85.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che minime quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni risultino detenute o ricevute per uso personale non terapeutico.

Art. 72.

(Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni)

Chiunque induce una persona all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, classificate nella tabella I di cui all'articolo 6 della presente legge, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una persona di età minore.

La pena è triplicata:

1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori dell'ipotesi di cui al precedente articolo 70, favorisce l'uso delle sostanze e preparati indicati nella prima parte del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto.

Se il fatto riguarda le sostanze e preparazioni di cui alle tabelle II e III del precitato articolo 6, si applicano le pene previste dai precedenti commi diminuite da un terzo alla metà.

Art. 73.

(Prescrizioni abusive)

Le pene indicate dal precedente articolo 70 si applicano altresì a carico del medico e del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, rilascia prescrizioni contenenti dette sostanze senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

Art. 74.

(Pene accessorie)

Alla condanna per uno dei delitti preveduti dal presente titolo consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ai sensi del terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

I termini di durata preveduti dal quarto comma dello stesso articolo 28 del codice penale sono raddoppiati.

Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il ritiro del passaporto nonchè, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.

Le stesse disposizioni si applicano nei casi preveduti dall'articolo 12 del codice penale, quando sia avvenuto il riconoscimento di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

Art. 75.

(Trattamento curativo degli arrestati - Misura di sicurezza)

Il cittadino o lo straniero, arrestato per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni ovvero per reati commessi in stato di tossicodipendenza, è immediatamente sottoposto all'esame sanitario presso uno dei centri previsti dall'articolo 86 della presente legge ovvero all'esame di un collegio medico nominato dal giudice, al fi-

ne di stabilire se sussista la necessità di un particolare trattamento curativo da attuare in idonei reparti ospedalieri o nelle infermerie carcerarie.

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti dal presente titolo, è, a pena espiata, espulso dallo Stato.

Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero, non residente nel territorio della Repubblica, che faccia uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni.

Art. 76.

(Mandato di cattura)

Per le ipotesi previste dagli articoli 68, 69, 70, 72 e 73 della presente legge è obbligatorio il mandato di cattura.

CAPO II

DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI

Art. 77.

(Segnalazioni del traffico illecito)

Gli organi di polizia sono tenuti a dare immediata comunicazione al Ministero della sanità di ogni operazione effettuata per la repressione del traffico illecito di stupefacenti.

A tale comunicazione preliminare deve far seguito, appena possibile, l'invio di un questionario compilato in conformità al modello approvato con decreto del Ministero della sanità.

Oltre alle comunicazioni previste nella prima parte del presente articolo, detti organi segnalano al Ministero della sanità ogni notizia utile alla prevenzione e repressione del traffico illecito.

Art. 78.

(Comunicazione dei procedimenti penali)

La competente autorità giudiziaria comunica, in ogni fase e grado di giudizio, al Ministero della sanità i procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso Ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PERSONE CHE FANNO USO NON TERAPEUTICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E RELATIVE PREPARAZIONI

TITOLO I

COMPITI DELL'AUTORITÀ SANITARIA E GIUDIZIARIA - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

CAPO I

INTERVENTO DELL'AUTORITÀ SANITARIA

Art. 79.

(Cura volontaria e anonimato)

Chiunque fa uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi nei centri o nei servizi di cui al successivo articolo 86.

L'interessato può chiedere l'anonimato. In tale caso il personale sanitario deve serbare il segreto professionale.

All'obbligo del segreto si deroga di fronte a richiesta dell'autorità giudiziaria, quando proceda per violazioni previste dalla presente legge.

Nel caso si verificano le circostanze previste dal successivo articolo 84, l'interessato decade da ogni beneficio e l'autorità sanitaria trasmette rapporto circostanziato all'autorità giudiziaria.

Art. 80.

(Uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - Denuncia obbligatoria)

L'esercente la professione sanitaria che visita o assiste persona che fa uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, è tenuto a farne immediata segnalazione ad uno dei centri di cui al successivo articolo 86 della presente legge.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila e con la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a sei mesi.

L'obbligo di segnalazione previsto dal primo comma del presente articolo spetta altresì agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza per tutti i casi di cui vengono a conoscenza.

Art. 81.

(Compiti dell'autorità sanitaria)

Il centro che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 80 invita la persona segnalata a sottoporsi entro tre giorni a controllo ed esame medico.

Gli eventuali interventi diagnostici devono essere eseguiti presso il predetto centro nei modi dallo stesso stabiliti, ovvero presso servizio ospedaliero indicato dallo stesso centro.

L'interessato ha facoltà di farsi assistere e di far presenziare ai predetti accertamenti un medico di sua fiducia.

Per ogni soggetto esaminato il centro, o il servizio, deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico.

Art. 82.

(Ricovero in servizio o reparto ospedaliero)

Il responsabile del centro o del servizio nel quale sono stati svolti gli accertamenti, stabilisce con dettagliata motivazione se il soggetto ha necessità di trattamento curativo ambulatoriale o a mezzo di ricovero presso servizio o reparto ospedaliero.

Nel caso che sia ravvisata la necessità di trattamento per mezzo di ricovero, questa deve essere convalidata entro quindici giorni da un collegio medico provinciale costituito da un primario di medicina, da un primario psichiatra o neuropsichiatra e dall'ufficiale sanitario del capoluogo.

Il collegio medico di cui al comma precedente è costituito con decreto del Ministro della sanità. I membri del collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'ufficio sanitario del capoluogo designato dall'ufficiale sanitario.

Nel caso di mutamento di domicilio della persona sottoposta a ricovero, il centro trasmette al centro, nella cui circoscrizione si trova il nuovo domicilio, copia dei provvedimenti assunti ed ogni notizia opportuna in relazione al proseguimento del ricovero.

Art. 83.

(Trattamento ambulatoriale)

Il centro, se giudica sulla base dei risultati diagnostici sufficiente, ai fini del trattamento medico, una cura ambulatoriale, stabilisce che l'interessato sia mantenuto sotto sorveglianza medica per le opportune terapie presso l'ambulatorio del centro stesso o del servizio ospedaliero.

Il collegio medico previsto dall'articolo precedente è chiamato a decidere nel caso di rifiuto da parte del soggetto del trattamento ambulatoriale.

Nel caso di mutamento di domicilio della persona sottoposta alla sorveglianza, si applica l'ultimo comma del precedente articolo 82.

CAPO II

INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 84.

(Rapporto all'autorità giudiziaria)

Il centro o il servizio indicati nel successivo articolo 86, qualora la persona invitata al controllo non si presenti o quando, ordinato il trattamento ambulatoriale o di ricovero, questo venga interrotto dall'interessato o quando questi si sottragga in qualsiasi modo al controllo medico, ne ordina per la prima volta l'accompagnamento a mezzo della pubblica sicurezza e in caso di recidiva trasmette rapporto circostanziato all'autorità giudiziaria con copia di tutti i provvedimenti e referti clinici in precedenza assunti.

Nel caso in cui il rapporto e gli atti predetti siano redatti dal servizio o reparto ospedaliero, copia degli stessi deve essere rimessa per conoscenza al centro che dispone il ricovero o il trattamento ambulatoriale.

Art. 85.

(Intervento dell'autorità giudiziaria)

Il rapporto ed i documenti di cui all'articolo precedente sono trasmessi all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Il pubblico ministero, o il pretore per i reati di sua competenza, inizia gli atti preliminari per l'esercizio dell'azione penale. Questi tuttavia vengono sospesi se l'interessato accetta di sottomettersi a trattamento medico o all'esecuzione dei provvedimenti sanitari e psico-terapeutici pronunciati o interrotti o ancora da pronunciare da parte del centro di cui al precedente articolo 81.

In caso di esito positivo del trattamento, comprovato dalla direzione del centro competente ovvero da perizia disposta d'ufficio, e comunque a trattamento ultimato, non si fa luogo a procedimento penale. Si applicano in tale caso, secondo la rispettiva competenza, il terzo e quarto comma dell'articolo 74 del codice di procedura penale.

Il procedimento penale deve essere svolto sino alla sua definizione nel caso l'interessato abbandoni o interrompa la cura, o si sottragga in qualsiasi modo alla sorveglianza o al controllo medico oppure compia ripetutamente atti in contrasto con la terapia prescritta.

Nel caso preveduto dal precedente comma si applicano, secondo che ricorra l'una o l'altra ipotesi, le pene prevedute dall'ultimo comma dell'articolo 70 e dal primo comma dell'articolo 71.

Il giudice, in tali ipotesi, può anche, in deroga alle norme stabilite in materia dal codice penale, concedere la sospensione condizionale della pena, ma deve in tale caso applicare la misura di recupero presso un centro specializzato di cui agli articoli del titolo II della parte terza della presente legge sino al completo riadattamento sociale. Tale misura è applicata anche in caso di proscioglimento per minore età o per perdono giudiziale.

Le disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo nonché quelle del precedente capoverso non si applicano nei confronti dei recidivi ai sensi dei capoversi dell'articolo 99 del codice penale o quando si tratti di persona responsabile di diffusione o traffico illecito di sostanze o preparazioni soggette a controllo.

TITOLO II

DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE

CAPO I

Art. 86.

(Centri e servizi ospedalieri)

Per la prevenzione dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative preparazioni e per gli accertamenti diagnostici, per la cura e per la ria-

bilitazione dei soggetti tossicodipendenti, in ogni regione è istituito, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, un « centro per le tossicosi da stupefacenti e da sostanze psicotrope » presso enti ospedalieri o altri enti idonei. Le regioni, a tali scopi, possono, altresì, avvalersi di servizi ospedalieri specializzati.

L'organizzazione e il funzionamento del centro saranno disciplinati con il regolamento previsto dall'articolo 93.

Art. 87.

(Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze)

Allo scopo di coordinare i compiti relativi alla prevenzione delle tossicodipendenze è istituito con decreto del Ministro della sanità in ogni regione un comitato costituito da:

il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato, presidente;

un magistrato di appello o di tribunale designato dal presidente della Corte d'appello;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'ordine dei medici del capoluogo della regione;

un rappresentante dell'ordine dei farmacisti del capoluogo della regione;

un rappresentante del collegio degli infermieri professionali o delle assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia del capoluogo della regione;

un assistente sociale designato dal presidente del tribunale dei minorenni;

l'ispettrice di polizia femminile del capoluogo della regione;

cinque esperti di cui:

un direttore di centro di cui al precedente articolo 86;

un dirigente dei servizi ospedalieri specializzati di cui allo stesso articolo 86;

un professore ordinario di neuropsichiatria o psichiatria o un primario di neuropsichiatria;

un farmacologo;

uno psicologo.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato alla sanità.

Art. 88.

(Assistenza post-curativa)

Al termine dei trattamenti curativi di cui ai precedenti articoli 82 e 83 nonchè alla cessazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 85, sesto comma, i centri ed i servizi per la tossicodipendenza sono tenuti ad assicurare idonea assistenza medica, psicologica e sociale ai soggetti dimessi, al fine della loro riabilitazione e del loro reinserimento nella comunità.

L'assistenza di cui al precedente comma deve essere altresì assicurata, da parte dei centri e servizi, alle persone dimesse dalle carceri a seguito di espiazione di pene inflitte per reati previsti dalla presente legge, nonchè, a richiesta delle competenti autorità, ai detenuti in istituti di pena o in stabilimenti per misura di sicurezza affetti da tossicodipendenza.

Art. 89.

(Dati e notizie statistiche)

I centri ed i servizi per la tossicodipendenza e l'autorità di polizia sono tenuti a trasmettere ogni tre mesi al comitato regionale di cui al precedente articolo 87 dati e notizie statistiche relative all'uso per fini non terapeutici degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope ed all'entità del fenomeno della tossicodipendenza nell'ambito della regione.

Art. 90.

*(Altri compiti dei centri
e dei servizi ospedalieri)*

I centri e i servizi per la tossicodipendenza, oltre che assolvere nell'ambito regionale le funzioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione previste nei precedenti articoli 82 e 83, devono svolgere una attiva opera di prevenzione, in accordo agli indirizzi e ai programmi stabiliti dal comitato regionale per la tossicodipendenza, nel rispetto degli indirizzi e programmi generali formulati dal comitato interministeriale, di cui all'articolo 3 della presente legge.

L'attività di prevenzione di cui al precedente comma deve essere svolta in stretta collaborazione con le istituzioni aventi finalità educative e di assistenza sociale e rivolta particolarmente ai gruppi che, per età e per situazioni psicologiche e sociali, sono i più esposti e i più vulnerabili di fronte all'uso non terapeutico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e alla tossicodipendenza.

CAPO II

DEGLI INTERVENTI FINANZIARI E CENTRALI

Art. 91.

*(Intervento e attribuzioni
del Ministero della sanità)*

Il Ministero della sanità, sentito il comitato interministeriale di cui al precedente articolo 3, coordina ed orienta l'attività dei comitati regionali, dei centri e servizi per la tossicodipendenza sulla base dei dati e delle notizie fornitigli e degli accertamenti direttamente condotti, adottando provvedimenti in relazione all'entità ed alla diffusione del fenomeno dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative tossicodipendenze.

Le attribuzioni conferite dalla presente legge al Ministero della sanità sono eserci-

tate dall'ufficio centrale stupefacenti, istituito dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro. A capo del predetto ufficio è preposto un dirigente superiore amministrativo o tecnico del Ministero della sanità.

L'organizzazione interna dell'ufficio è determinata con il regolamento previsto dall'articolo 93 della presente legge.

Art. 92.

(Norme finanziarie)

Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

La regione, nei limiti delle possibilità del capitolo di bilancio appositamente istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma delle convenzioni indicando:

a) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge nelle misure complessive, rispettivamente, di lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.

Il Ministro della sanità provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello del tesoro, il 90 per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della presente legge.

In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanità, in caso di carenza degli organi regionali sulla attività di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.

Il Ministero della sanità provvede ad utilizzare il rimanente 10 per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse alla applicazione della presente legge.

All'onere di lire 4.400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1973 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 93.

(Disposizioni finali)

Sono abrogati gli articoli dal 148 al 160, incluso, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La legge 22 ottobre 1954, n. 1041, è abrogata, tranne la parte dell'articolo 1 concernente l'istituzione dell'ufficio centrale stupefacenti.

Sono abrogati gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore.